

PIANO PAESAGGISTICO AMBITO 14 – 17

“Pianura alluvionale catanese”

“Rilievi e tavolato ibleo”

NORME DI ATTUAZIONE

PREMESSA

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1: Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico	pag.
Art. 2 Principali strategie del Piano Paesaggistico	pag.
Art. 3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico	pag.
Art. 4 Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti	pag.
Art. 5 Articolazione in paesaggi locali	pag.
Art. 6 Efficacia del Piano Paesaggistico	pag.
Art. 7 Sistema informativo e valutativo	pag.
Art. 8 Elementi del Piano Paesaggistico	pag.
Art. 9 Approvazione del Piano Paesaggistico	pag.

TITOLO II NORME PER COMPONENTI

Art. 10 Applicazione	pag.
-----------------------------------	------

CAPO I

Sistema naturale - Sottosistema abiotico

Art. 11 Geologia, geomorfologia e idrologia	pag.
--	------

CAPO II

Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12 Paesaggio vegetale naturale e seminaturale	pag.
---	------

Art. 13 Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale	pag.
---	------

CAPO III

Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14 Paesaggio agrario	pag.
--	------

CAPO IV

Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 15 Archeologia	pag.
Art. 16 Centri e nuclei storici	pag.
Art. 17 Beni isolati	pag.
Art. 18 Viabilità storica	pag.
Art. 19 Punti e percorsi panoramici	pag.

TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20 Articolazione delle norme	pag.
Art. 21 Paesaggio Locale 01 "Seminativi e agrumeti della piana del Gornalunga"	pag.
Art. 22 Paesaggio Locale 02 "Propagaggini Meridionali della Piana di Catania"	pag.
Art. 23 Paesaggio Locale 03 "Colline di Primosole e Piana di Agnone"	pag.
Art. 24 Paesaggio Locale 04 "Agrumeti di Lentini, Carlentini e Francoforte"	pag.
Art. 25 Paesaggio Locale 05 "Alti Iblei"	pag.
Art. 26 Paesaggio Locale 06 "Balza di Agnone, monte Tauro ed entroterra megarese"	pag.
Art. 27 Paesaggio Locale 07 "Pianura costiera megarese e Aree Industriali"	pag.
Art. 28 Paesaggio Locale 08 "Monti Climiti"	pag.
Art. 29 Paesaggio Locale 09 "Bassa valle dell'Anapo"	pag.
Art. 30 Paesaggio Locale 10 "Balza costiera urbanizzata di Siracusa"	pag.
Art. 31 Paesaggio Locale 11 "Valle del Tellaro"	pag.
Art. 32 Paesaggio Locale 12 "Tavolato degli Iblei meridionale e settentrionale"	pag.
Art. 33 Paesaggio Locale 13 "Pianura costiera centrale"	pag.

Art. 34 Paesaggio Locale 14	
“Tavolato di Rosolini”	pag.
Art. 35 Paesaggio Locale 15	
“Colline argillose di Noto”	pag.
Art. 36 Paesaggio Locale 16	
“Pianura alluvionale del Tellaro”	pag.
Art. 37 Paesaggio Locale 17	
“Bassi Iblei”	pag.
Art. 38 Paesaggio Locale 18	
“Costa di Eloro e pantani di Vendicari”	pag.
Art. 39 Paesaggio Locale 19	
“Pantani meridionali”	pag.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 40 Fascia di rispetto costiera	pag.
Art. 41 Aree Naturali e protette.....	pag.
Art. 42 Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica	pag.
Art. 43 Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici	pag.

TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 44 Definizione	pag.
Art. 45 Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia.....	pag.
Art. 46 Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico.....	pag.
Art. 47 Norme transitorie e finali	pag.

PREMESSA

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, procede alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ruolo ed obiettivi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli **Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa** - Pianura alluvionale catanese, Rilievi e tavolato ibleo – interessa il territorio dei comuni di: Avola, Augusta, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Ferla, Florida, Francofonte, Cassaro, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Porto Palo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino,.

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dai D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e D. lgs. 26 marzo 2008, n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso:

- l'analisi e l'individuazione delle risorse storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni secondo ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici;
- prescrizioni ed indirizzi per la tutela, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei medesimi valori paesaggistici;
- l'individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti.

In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvate con D.A. n.6080 del 21.05.1999, e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 – Pianura alluvionale catanese, Rilievi e tavolato ibleo, articolato secondo gli ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- b) valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Inoltre, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

- a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Principali strategie del Piano Paesaggistico

Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, il Piano promuove azioni coordinate di tutela e valorizzazione estese all'intero territorio degli Ambiti e interessanti diversi settori di competenza amministrativa, volte ad attivare forme di sviluppo sostenibile, specificamente riferite alle realtà ed, in particolare, a:

- a) conservare e consolidare l'armatura storica del territorio come base di ogni ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale;
- b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama di connessione del patrimonio naturale, seminaturale e forestale.

A tal fine il Piano Paesaggistico delinea le seguenti principali linee di strategia:

- 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, l'estensione con l'inserimento organico del sistema dei parchi e delle riserve, nonché delle aree Z.S.C. (S.I.C.) e Z.P.S. nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate;

- 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche;
- 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione;
- 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana.
- 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

Coerentemente alle suddette strategie generali il Piano ha contenuto propositivo, individuando *indirizzi strategici*, riferiti ai Paesaggi Locali, così come in seguito definiti al Titolo III delle presenti Norme, e riportati nella tav. P3 di Piano (Scenario strategico), entro i quali i suddetti indirizzi trovano coerenza e compatibilità reciproca. La loro azione va ritenuta strategica rispetto alle politiche territoriali degli Enti Locali e degli altri Soggetti pubblici e/o privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici che vengono chiamati alla concertazione e alla conseguente definizione degli interventi secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice.

Sulla base di tali identificazioni il Piano prevede misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché con piani, programmi e progetti di sviluppo economico e dar luogo a Programmi Complessi (Protocolli di Intesa, Accordi di Programma, etc.).

Art. 3

Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico

Il Piano si articola nella fasi di cui all'art. 143 del Codice.

Al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico–culturale, coerentemente agli obiettivi di cui all’art.1, il Piano:

- analizza il paesaggio e ne riconosce i valori (analisi tematiche);
- assume i suddetti valori e beni come fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti il paesaggio (sintesi interpretative);
- definisce conseguentemente la disciplina e dispone le azioni necessarie e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio degli Ambiti 14 e 17 – ricadenti nella provincia di Siracusa, anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree degradate.

La normativa di Piano si articola in:

- 1) Norme per *componenti* del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;
- 2) Norme per *paesaggi locali* in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Art. 4

Articolazione in sistemi, sottosistemi e componenti

Il Piano Paesaggistico, in attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, articola i propri indirizzi nei seguenti sistemi, sottosistemi e relative componenti:

1. sistema naturale

- 1.1. sottosistema abiotico: concerne i fattori geologici, idrologici e geomorfologici ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio. L'insieme può costituire un geotipo. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

Componente geologica

- litologia
- tettonica
- strutture geologiche

Componente geomorfologica

- crinali, assi collinari
- versanti
- fondivalle
- pianure
- morfologie carsiche
- coste
- grotte e altre cavità naturali

Componente geopedologica

- suoli

Componente idrologica

- corsi d'acqua
- laghi
- acquiferi
- falde idriche
- sorgenti termali e non
- pozzi

Componente paleontologica

- depositi fossiliferi di vertebrati
- depositi fossiliferi di invertebrati
- depositi fossiliferi di vegetali.

1.2. sottosistema biotico: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse e i biotopi di rilevante interesse floristico, vegetazionale e faunistico. (V. carte tematiche sistema naturale). È costituito dalle seguenti componenti:

a) vegetazione

vegetazione forestale

- formazioni a prevalenza di *Fagus sylvatica*
- formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie mesofile
- formazioni a prevalenza di *Pinus laricio*
- formazioni a prevalenza di Querce caducifoglie termofile
- formazioni a prevalenza di *Quercus ilex*
- formazioni a prevalenza di *Quercus suber*
- formazioni a prevalenza di *Pinus halepensis*

vegetazione di macchia e arbusteti

- macchie di sclerofille sempreverdi
- boscaglie degradate ed arbusteti

- arbusteti spinosi alto-montani
- vegetazione di gariga e praterie
- formazioni delle garighe e delle praterie termo-xerofile
- formazioni delle praterie meso-xerofile
- formazioni pioniere delle colate laviche dell'Etna
- vegetazione rupestre
- formazioni casmofitiche mesofile
- formazioni casmofitiche
- vegetazione dei corsi d'acqua
- formazioni alveo-ripariali
- vegetazione lacustre e palustre
- formazioni igro-idrofitiche dei laghi
- vegetazione delle lagune salmastre
- formazioni sommerse ed emerse dal bordo
- vegetazione costiera
- formazioni delle dune sabbiose
- formazioni delle coste rocciose
- vegetazione infestante e sinantropica
- coltivi con vegetazione infestante
- aree edificate e urbanizzate
- formazioni forestali artificiali
- popolamenti forestali artificiali a Conifere
- popolamenti forestali artificiali a Latifoglie
- formazioni forestali artificiali miste
- b) siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
- siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime
- siti comprendenti habitat d'acqua dolce
- siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille
- siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali
- siti comprendenti habitat di torbiera
- siti comprendenti habitat rocciosi e habitat di cavità naturali
- siti comprendenti habitat di foresta.

2. sistema antropico

- 2.1. sottosistema agricolo forestale. Paesaggio agrario: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e

forestale. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

paesaggio delle colture erbacee

- seminativo semplice
- seminativo irriguo
- pascoli permanenti
- pascoli avvicendati
- foraggere
- colture ortive

paesaggio dei seminativi arborati

paesaggio delle colture arboree

- oliveto
- mandorleto
- noccioleto
- pistacchieto
- frutteto
- legnose agrarie miste
- associazioni di olivo con altra legnosa
- fichidindieto

paesaggio del vigneto

paesaggio dell'agrumeto

paesaggio dei mosaici colturali

- sistemi colturali e particellari complessi
- seminativo associato a vigneto

paesaggio delle colture in serra.

2.2. sottosistema insediativo: comprende i sistemi urbano-territoriali, socioeconomici, istituzionali, culturali, le loro relazioni funzionali e gerarchiche e processi sociali di produzione e fruizione del paesaggio. (V. carte tematiche sistema antropico). È costituito dalle seguenti componenti:

componenti archeologiche

- aree complesse
- aree complesse di entità minore
- insediamenti
- manufatti isolati
- manufatti per l'acqua

- aree di interesse storico-archeologico
- viabilità
- aree delle strutture marine, sottomarine e relitti
- aree dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche
- aree delle grandi battaglie dell'antichità
- componenti storico culturali
- centri storici
- nuclei storici
- centri storici abbandonati
- beni isolati (architettura militare, religiosa, residenziale, produttiva, attrezzature e servizi)
- viabilità storica
- paesaggio della percezione, siti, quadri e percorsi panoramici

Art. 5

Articolazione in Paesaggi Locali

Paesaggio Locale viene definita una porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili.

I Paesaggi Locali costituiscono, quindi, ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori, emergenze.

Il Piano Paesaggistico suddivide il territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. I Paesaggi Locali costituiscono il riferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive la cui efficacia è disciplinata dall'art. 6 delle presenti Norme di Attuazione.

I Paesaggi Locali individuati sono:

- PL 01 - "Seminativi e agrumeti della piana del Gornalunga"
- PL 02 - "Propagagagini Meridionali della Piana di Catania"
- PL 03 - "Colline di Primosole e Piana di Agnone"
- PL 04 - "Agrumeti di Lentini, Carlentini e Francoforte"
- PL 05 - "Alti Iblei"
- PL 06 - "Balza di Agnone, monte Tauro ed entroterra megarese"
- PL 07 - "Pianura costiera megarese e Aree Industriali"
- PL 08 - "Monti Climiti"

- PL 09 - "Bassa valle dell'Anapo"
- PL 10 - "Balza costiera urbanizzata di Siracusa"
- PL 11 - "Valle del Tellaro"
- PL 12 - "Tavolato degli Iblei meridionale e settentrionale"
- PL 13 - "Pianura costiera centrale"
- PL 14 - "Tavolato di Rosolini"
- PL 15 - "Colline argillose di Noto"
- PL 16 - "Pianura alluvionale del Tellaro"
- PL 17 - "Bassi Iblei"
- PL 18 - "Costa di Eoro e pantani di Vendicari"
- PL 19 - "Pantani meridionali"

Nei Paesaggi locali, articolati in funzione dei valori e degli obiettivi di cui all'art. 135 del Codice, i Beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, nonché ulteriori immobili e aree individuate ai sensi della lett. c) dell'art.134 dello stesso Codice, sono sottoposti alle forme di tutela di cui al successivo art.20.

Art.6

Efficacia del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico si articola secondo norme di *carattere prescrittivo o di indirizzo*.

A) Nei territori dichiarati di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 136 e 142 del Codice nonché negli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art.134 del medesimo Codice, le norme del Piano Paesaggistico hanno carattere prescrittivo. In questi territori, i piani urbanistici redatti dalla Provincia regionale e dai Comuni interessati e i regolamenti delle aree naturali protette di cui all'art.6 della L.R. n.98/81, fatte salve eventuali norme più restrittive, i piani di uso delle aree naturali protette, nonché tutti gli atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa sono tenuti a recepire la normativa del Piano Paesaggistico.

La normativa ha diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intraprendono opere suscettibili di produrre alterazione dello stato dei luoghi con le limitazioni di cui all'art. 149 del Codice. Tali opere sono sottoposte alle procedure e alle applicazioni di cui all'art. 146 del Codice, comprese le disposizioni di cui al decreto Assessoriale ai Beni Culturali n. 9280 del 28.07.2006 e alla relativa circolare n. 12 del

20.04.2007, concernente gli interventi e/o le opere a carattere areale per le quali è richiesta la relazione paesaggistica in attuazione del comma 3 del medesimo art. 146.

In queste aree la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali fonda, mediante il Piano Paesaggistico, l'azione di tutela paesaggistico-ambientale e i provvedimenti in cui essa si concreta.

B) Nei territori non soggetti a tutela ai sensi e per gli effetti delle leggi sopracitate, il Piano Paesaggistico vale quale strumento propositivo, di orientamento, di indirizzo e di conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale e provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per tutti gli altri atti aventi carattere di programmazione sul territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa.

Sia le prescrizioni che gli indirizzi programmatici e pianificatori contenuti nel Piano Paesaggistico dovranno essere assunti come riferimento prioritario per la pianificazione provinciale e locale, che dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano Paesaggistico, apportando agli strumenti urbanistici, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. del decreto di approvazione del presente Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice, le modifiche necessarie per renderli coerenti e rispondenti al Piano Paesaggistico.

Art. 7

Sistema informativo e valutativo

Il Piano Paesaggistico, al fine di garantire la compatibilità e la coerenza di ogni azione trasformativa del territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa con le esigenze di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, si avvale di un Sistema Informativo Territoriale appositamente costituito. Tale sistema, realizzato in coerenza con il Sistema Informativo Territoriale Regionale di cui alle Linee Guida del P.T.P.R e nel quale confluirà, ha lo scopo di:

- raccogliere, coordinare e rendere accessibili le informazioni utili alla gestione dei beni culturali ed ambientali, raccordandosi allo scopo con sistemi informativi di altri settori;
- assicurare il continuo arricchimento e aggiornamento della conoscenza, anche in rapporto coi sistemi di monitoraggio attivati;
- consentire l'omogeneizzazione e la confrontabilità delle informazioni elaborate dai soggetti operanti sul territorio;
- favorire gli scambi informativi tra i diversi centri di raccolta ed elaborazione dati all'interno della Regione e con i centri di livello nazionale ed internazionale.

Il Sistema Informativo è integrato da un Sistema Valutativo che mira a rendere il più possibile trasparenti e confrontabili le proposte di tutela e di intervento comunque incidenti sul patrimonio culturale ed ambientale.

I piani urbanistici e territoriali, i piani e i programmi di settore nonché i progetti di intervento soggetti a valutazione preventiva di impatto ambientale, nella misura in cui incidono sui beni culturali e ambientali ricadenti negli Ambiti 14 e 17, debbono fare esplicito riferimento, per tali aspetti, anche al suddetto sistema informativo e valutativo.

Art. 8

Elementi del Piano Paesaggistico

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

Elenco Elaborati:

a) Relazione generale

b) cartografia:

Analisi tematiche: Sistema naturale (Scala 1:75.000)

1. Geologia
2. Aree ed elementi geomorfologici, idrologia
3. Vegetazione reale
4. Vegetazione potenziale
5. Quadro conoscitivo delle aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale (biotopi)
6. Precipitazioni medie annuali
7. Temperature medie annuali

Analisi tematiche: Sistema antropico (Scala 1:75.000)

8. Uso del suolo
9. Infrastrutture
10. Sistemi e trame insediative
11. Sistemi insediativi: densità territoriale
12. Sistemi insediativi: modalità di occupazione delle abitazioni
13. Crescita urbana
14. Centri e Nuclei storici
15. Beni isolati
16. Viabilità storica

17. Beni archeologici
18. Vincoli territoriali
19. Mosaico degli strumenti urbanistici
20. Intervisibilità costiera
21. Percorsi e punti panoramici

Sintesi interpretativa (Scala 1:75.000)

22. Valore geomorfologico
23. Valore paesaggio agrario
24. valore paesaggistico
25. Valori percepiti
26. Dinamiche di trasformazione del paesaggio: Fattori di rischio antropico
27. Dinamiche di trasformazione del paesaggio: vulnerabilità
28. Perimetri e pertinenze percettive dei centri storici
29. Paesaggi locali

Tavole di piano

30. Componenti del paesaggio scala 1:50.000
31. Beni paesaggistici scala 1:25.000
32. Regimi normativi scala 1:25.000

c) norme di attuazione

d) allegati

Schede biotopi

Schede dei beni archeologici

Schede geotopi (grotte)

Schede centri storici

Schede cave

Schede discariche

Schede beni isolati

Art. 9

Approvazione del Piano Paesaggistico

a) adozione del Piano Paesaggistico

Sentito l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, su disposizione dell'Assessore ai BB.CC. e I.S. viene curata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e

Ambientali la pubblicazione del Piano Paesaggistico per un periodo di novanta giorni consecutivi all'albo pretorio di tutti i Comuni interessati dal medesimo Piano, con l'indicazione della sede presso cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati. Entro gli ulteriori trenta giorni, decorrenti dall'avvenuto deposito, chiunque può presentare osservazioni indirizzate alla Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e/o all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana.

A fare data dalla pubblicazione del Piano secondo le suddette procedure non sono consentiti per gli immobili o nelle aree degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa definiti dall'art.134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

b) approvazione del Piano Paesaggistico

Trascorso tale termine, sentito in ordine alle osservazioni l'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio – cui si attesta altresì la valutazione di conformità del Piano con i dettati dell'art.143 del Codice - l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana approva con apposito provvedimento e in via definitiva il Piano Paesaggistico.

TITOLO II NORME PER COMPONENTI

Art. 10 *Applicazione*

Le norme di cui al presente Titolo si applicano, qualora non siano introdotte prescrizioni più restrittive nel quadro del successivo TITOLO III.

CAPO I **Sistema naturale - Sottosistema abiotico**

Art. 11 *Geologia, geomorfologia e idrologia*

A) Indirizzi generali

La conoscenza dei caratteri litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici costituisce la base della pianificazione paesaggistica in quanto essi hanno condizionato e tuttora condizionano l'evoluzione del paesaggio. La conoscenza sistematica di tali caratteri concorre alla tutela e alla conservazione del paesaggio, oltre che alla difesa del suolo e delle sue risorse. L'analisi fisica del territorio è finalizzata non solo ad identificare la geomorfologia del paesaggio attuale, ma anche i suoi caratteri di rarità e pregio che concorrono alla definizione dell'identità culturale del territorio ed in tale accezione divengono elementi strutturanti del paesaggio.

Essa si è attuata attraverso:

- a) analisi del territorio in esame finalizzato alla ricerca delle emergenze abiotiche;
- b) individuazione delle emergenze geologiche e geomorfologiche;
- c) valutazione scientifica del loro significato e ruolo sia dal punto di vista naturalistico che didattico e scientifico;
- d) valutazione rispetto all'ambiente antropizzato;
- e) valutazione della rilevanza sociale di prospettive di recupero paesaggistico-ambientale.

Gli obiettivi di tutela sono rivolti alle singolarità geologiche, alle formazioni paleontologiche, ai valori scenici e panoramici propri degli elementi fisici del paesaggio, ai processi naturali, agli equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici. Per tali elementi emergenti sotto il profilo della valenza morfologica, geologica, naturalistica e dell'interesse scientifico-didattico gli

indirizzi sono rivolti prevalentemente alla loro tutela dinamica, in relazione alla loro valenza percettiva, testimoniale, didattica e scientifica.

Nel corso del processo valutativo sono stati impiegati i seguenti criteri di valutazione, previa definizione di importanza a scala internazionale, nazionale, regionale e locale:

- rarità e condizioni di conservazione;
- rappresentatività;
- valore storico, scientifico;
- accessibilità e fruibilità;
- valore scenico;
- vulnerabilità.

Se da un lato va attuata la difesa da fenomeni di rischio geologico e idraulico, con la riduzione, attraverso opportuni interventi, dei rischi che interessano l'ambiente antropico, e in generale il territorio, e, per i nuovi insediamenti e le trasformazioni del territorio, vanno privilegiate zone in cui sono assenti o ridotti i rischi idrogeologici, è necessario che gli interventi di presidio idrogeologico rispettino criteri di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di evitare le opere di grande impatto paesaggistico-percettivo e ambientale che talvolta sono state realizzate in passato. Al contrario, ripristinare le condizioni naturali di versanti o corsi d'acqua che hanno perso i loro caratteri di qualità paesaggistica, o sostituire le opere realizzate in passato, che spesso costituiscono dei veri detrattori paesaggistici, con interventi più rispettosi dei valori ambientali, impiegando materiali più compatibili e tecniche più evolute dal punto di vista ambientale rappresenta il fondamentale obiettivo della progettazione ambientale. In quest'ottica va promosso il recupero ambientale e la rinaturalizzazione di aree degradate, ivi incluse le numerose cave dismesse.

B) Norme di attuazione

In particolare, con riferimento alle componenti prima individuate, si definiscono le seguenti norme:

a) *Componente geologica: litologia, tettonica, strutture geologiche.*

Sono soggette a tutela, anche ai fini della fruibilità didattica e culturale:

- le aree di affioramento di serie stratigrafiche delle formazioni geologiche di interesse presenti;
- le aree ove sono presenti sezioni con particolari strutture sedimentarie;

- cave e miniere dismesse con rilevanti caratteri di rarità geologica, valore scientifico, fruibilità didattica e bellezza paesaggistica;
- strutture tettoniche particolarmente significative;
- depositi minerali che rivestono interesse scientifico;
- litotipi di particolare interesse scientifico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

I geositi, definiti come zona di singolarità geologica risorsa essenziale dello sviluppo economico e scientifico, ma anche habitat, paesaggio, elemento di geodiversità, di conoscenza della dinamica e del passato della Terra, memoria dell'evoluzione biologica e della vita dell'uomo sono stati individuati nelle tavole di piano. Essi sono soggetti al regime della conservazione, pertanto tutti i possibili interventi da realizzare, quando compatibile con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ed ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali con la procedura di cui all'art. 146 del Codice.

b) Componente geomorfologica: crinali, versanti, fondivalle, pianure, morfologie carsiche, coste, ecc.

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- 1) forme che segnano la storia morfoevolutiva del territorio;
- 2) località interessate da morfologie tipiche generatesi dall'interazione fra litologia, tettonica e geodinamica esogena, (fondivalle di pregio ambientale, forre, gole, cascate,

alvei meandriformi, catture fluviali, foci fluviali, grotte carsiche e marine, inghiottitoi, doline, dune litorali, falesie e scogliere di interesse naturalistico particolare);

- 3) forme che rivestono particolare importanza paesaggistica (monumenti geologici e/o geomorfologici);
- 4) forme di erosione quali ad esempio le formazioni calanchive più significative e le frane bene individuabili e distinguibili nelle loro parti, quando non rappresentano elementi di criticità o di rischio per aree antropizzate;
- 5) i tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), descritti al successivo Titolo III, la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le aree costiere per una profondità di m 300 dalla battigia, indipendentemente dalle valutazioni di carattere percettivo ed alle conseguenti ulteriori restrizioni di cui al paragrafo successivo, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Codice; nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i. In particolare, nel caso in cui la compresenza di elementi di particolare qualificazione paesaggistico-percettiva, ambientale e culturale richieda specifiche misure, come nel caso di tratti di costa che presentano valori geologici, naturalistici ed ambientali di notevole interesse paesaggistico le aree sono soggette alle ulteriori prescrizioni di cui ai Livelli 2 e 3 del citato art. 20.

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi

Sono oggetto di attenzione e di tutela le seguenti componenti, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista ambientale, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione:

- le acque superficiali (pantani costieri e bivieri, corsi d'acqua ed invasi superficiali); per esse si deve garantire la qualità delle acque; inoltre, per i corsi d'acqua nei quali vengono effettuati prelievi idrici, si deve assicurarne il deflusso minimo vitale.

Sono inoltre oggetto di attenzione e di tutela, in ragione della loro rilevanza per gli assetti idrogeologici e il mantenimento degli equilibri ambientali, le seguenti componenti:

- le acque sotterranee, per garantirne la qualità e la sostenibilità della risorsa, soprattutto per gli acquiferi vulnerabili;
- i punti di emergenza idrica, quali pozzi e sorgenti utilizzati per scopi idropotabili. In generale la tutela dinamica di questi sistemi ambientali va attuata fissando parametri idrogeologici attraverso i quali individuare delle aree di rispetto sufficienti a proteggere l'acquifero cui sorgenti e pozzi fanno capo. Vanno attuate la difesa e la prevenzione dall'inquinamento dei corsi d'acqua e degli acquiferi vulnerabili. Il recupero ed il risanamento ambientale vanno attuati per i corpi idrici degradati anche da opere di presidio idraulico non compatibili con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio, e le falde idriche inquinate, insalinate o depauperate per eccessivo sfruttamento; per il recupero e il risanamento di falde idriche degradate deve prevedersi anche la loro ricarica con il riuso del refluo depurato. Particolare attenzione va riservata al tema delle captazioni idriche, sia vigilando sulle captazioni abusive, sia anche nel corso delle procedure autorizzatorie da parte degli organi competenti, garantendo e verificando la sostenibilità ambientale degli emungimenti previsti in relazione ai caratteri delle falde idriche, soggette oggi a rischi di abbassamento, salinizzazione, ecc. In relazione ai rischi sopraccennati, interventi nel campo urbanistico o di ingegneria civile che comportano consistenti impermeabilizzazioni delle superfici, tendono ad allontanare rapidamente le acque meteoriche, immettendole in canali e condotte, di fatto impoverendo la naturale alimentazione delle falde stesse. In tale ottica va evitata la ulteriore impermeabilizzazione dei suoli, ad esempio per la realizzazione di parcheggi e piazzali soprattutto in aree non urbane; va al contrario prescritta la mitigazione degli impatti, anche su opere esistenti, con ripermabilizzazione delle superfici, opere in verde, ecc.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del Codice i Fiumi e i Torrenti e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 150 m. dalle sponde, così come indicati nella relativa tavola di Piano; vengono inoltre considerati i Corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m. dalle sponde, anche quando non individuati nel sopraccitato elaborato, qualora iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche, ai sensi dello stesso art. 142 del Codice.

Vanno inoltre considerati i laghi, così come individuati nell'elaborato sopraccitato, ai sensi dell'art. 142 lett. b) del Codice e le relative fasce di rispetto per una larghezza di 300 m. dalle sponde.

In tali aree non è consentito:

- realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati;
- eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici;
- relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Nelle aree di rispetto di 150 m. dei corsi d'acqua e di 300 m. dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Paesaggio Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i..

I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

d) Componente paleontologica

Sono soggetti a conservazione:

- i siti con depositi fossiliferi di vertebrati;
- i siti con depositi fossiliferi di invertebrati di particolare rarità e interesse;
- i siti con depositi fossiliferi di vegetali di particolare rarità e interesse.

I suddetti beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, si configurano quali elementi qualificanti nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già oggetto di provvedimenti specifici di tutela ai sensi del Titolo I del Codice, e ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134, lett. c), la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III.

In dette aree e siti individuati, non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

CAPO II
Sistema naturale - Sottosistema biotico

Art. 12
Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio vegetale, naturale e di origine antropica, concorrono in maniera altamente significativa alla definizione dei caratteri paesaggistici, ambientali, e culturali, e, come tali, devono essere rispettate e valorizzate sia per quanto concerne i valori più propriamente naturalistici, che per quelli che si esprimono attraverso gli aspetti del verde agricolo tradizionale e ornamentale, che caratterizzano il paesaggio in rilevanti porzioni del territorio. Tenuto conto degli aspetti dinamici ed evolutivi della copertura vegetale, la pianificazione paesaggistica ne promuove la tutela attiva e la valorizzazione, sia nei suoi aspetti naturali che antropogeni. Data la rarefazione delle formazioni boschive, sia naturali che artificiali, queste ultime, ancorché di origine antropica, data la loro prevalente funzione ecologica, di presidio idrogeologico, di caratterizzazione del paesaggio, vengono, ai fini del presente Piano, considerate fra le componenti del paesaggio vegetale, all'interno del sottosistema biotico.

Ai fini del Piano Paesaggistico vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice i boschi e le foreste di origine naturale e antropica; sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive per una larghezza fissata secondo i parametri di cui all'art. 10 della L.R. 16/1996 e s.m.i.. In tali aree, nonché nelle formazioni vegetali di macchia, formazioni rupestri e riparali, fasce forestali, di cui alla L.R. sopracitata, la presente disciplina informa l'azione di tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali relativamente alla tutela paesaggistica. Qualora le predette formazioni siano adeguatamente cartografate negli studi agricolo-forestali allegati agli strumenti urbanistici comunali, alle aree interessate si applica la disciplina urbanistica di cui alla stessa L.R. Nel caso di strumenti urbanistici in itinere o non ancora dotati di studi agricolo-forestali adeguati alle prescrizioni di legge, la tutela di cui all'art. 142 del Codice da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali si esplicherà previa attestazione da parte del Comune competente della conformità urbanistica delle opere progettate, con riferimento alle specifiche limitazioni di cui alla L.R. citata. Per la definizione della rilevanza delle formazioni vegetali ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) *per la vegetazione forestale, le formazioni arbustive, la vegetazione di gariga e praterie:*

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse ai fini della conservazione del suolo e degli equilibri ecologici, in base alla stabilità, livello di maturità e complessità delle fitocenosi, distanza dalle condizioni climatiche, dinamica evolutiva;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale ed antropico, sia in relazione alla fruibilità ed uso sociale delle aree boscate;
- interesse legato alla rilevanza delle formazioni per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

b) *per la vegetazione rupestre, la vegetazione lacustre e palustre, la vegetazione delle lagune salmastre, la vegetazione costiera:*

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

c) *per la vegetazione dei corsi d'acqua:*

- interesse scientifico ed ecologico, valutati in base alla esclusività, rarità, importanza testimoniale e didattica, criticità degli elementi della flora e delle formazioni vegetali;
- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, e delle formazioni vegetali anche non forestali di interesse naturalistico;
- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

d) *per i boschi artificiali:*

- interesse paesaggistico e percettivo, sia sulla base della caratterizzazione del paesaggio naturale e antropico, sia in relazione alla fruibilità e uso sociale delle aree boscate, che alla prossimità/contiguità alle aree urbane;
- interesse ai fini della conservazione del suolo;

- interesse legato alla rilevanza della formazione per i caratteri di struttura, composizione, dislocazione e disposizione sul territorio per la costituzione di una rete ecologica regionale.

B) Norme di attuazione

- a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;

- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.

I boschi individuati nelle tavole di piano e quelli comunque individuati ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei BB.CC. e I.S. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione. Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice. Eventuali ulteriori limitazioni, anche con riferimento alle deroghe di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i., sono definite per ciascun Paesaggio Locale nei relativi articoli di cui al Titolo III, nel rispetto di quanto al successivo art. 20;

- b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al

Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale;
- c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale.

Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivi recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente è quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento.

Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agro-silvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate.

Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- d) per la vegetazione rupestre: l'indirizzo è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità per quanto riguarda gli aspetti percettivi non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni.

La vegetazione rupestre individuata nelle tavole di piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- e) per la vegetazione ripariale l'indirizzo generale è quello del mantenimento dell'equilibrio dinamico delle formazioni, ed in particolare:
- per la vegetazione dei corsi d'acqua l'indirizzo della la conservazione volta alla persistenza delle comunità vegetali e del restauro ambientale, con ricostituzione delle formazioni ripariali degradate, nel rispetto delle caratteristiche vegetazionali locali; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;
 - per la vegetazione lacustre e palustre l'indirizzo è quello della salvaguardia della persistenza dell'equilibrio dinamico delle comunità vegetali, con l'incremento delle caratteristiche qualitative e quantitative delle formazioni; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

- per la vegetazione delle lagune salmastre l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico; non sono compatibili con tale indirizzo interventi che alterino comunque in maniera irreversibile l'equilibrio dinamico delle formazioni;

Le vegetazioni ripariali individuate nelle tavole di piano e quella comunque individuata ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche negli Studi Agricolo Forestali preordinati ai PRG, sono beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice. In tali aree non è consentita l'edificazione. Nelle relative aree di rispetto, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- f) per la vegetazione costiera l'indirizzo è quello della conservazione e del restauro ambientale delle formazioni degradate. In particolare, per quanto riguarda le formazioni dunali, maggiormente vulnerabili sia per la mobilità del substrato e la sua dinamica, sia la facilità con cui le formazioni dunali sono state in passato alterate ed assoggettate alle pratiche agricole, particolarmente le colture in serra, indirizzo specifico è quello del restauro ambientale delle formazioni e della valorizzazione di quelle tuttora esistenti; sono compatibili con tale indirizzo esclusivamente le attività connesse con la fruizione diretta del mare che non alterino permanentemente la dinamica delle popolazioni vegetali.

In tali aree i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

- g) per i boschi artificiali l'indirizzo è quello del mantenimento dei popolamenti e delle formazioni forestali artificiali in migliori condizioni vegetative e di maggiore contenuto paesaggistico e del miglioramento dei complessi boscati costituiti da specie alloctone con interventi di restauro ambientale e di ricostituzione delle formazioni climaciche, dove reso possibile dalle condizioni geopedologiche del territorio; gli interventi devono

tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica valutazione caso per caso e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili con gli indirizzi del Piano Paesaggistico:

- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc., nonché la progressiva rinaturazione delle formazioni costituite da elementi esotici con l'impianto di specie autoctone;
- relativamente agli impianti destinati alla forestazione produttiva, le attività silvo-pastorali che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; è inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate, qualora strettamente finalizzata alle pratiche silvicolture ed alle attività a queste connesse;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali e paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico della copertura vegetale.

Le aree boscate individuate nelle tavole di piano e quelle comunque individuate ai sensi della L.R. 16/96 e s.m.i. anche da altre amministrazioni diverse da quella dei

BB.CC. e I.S. sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione. Nelle aree di rispetto dei boschi, i progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con gli usi consentiti dalla L.R. 16/96 e s.m.i. e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Art. 13

Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

A) Indirizzi generali

I siti complessi e di varia estensione, in cui coesistono rilevanti aspetti integrati di carattere abiotico e biotico, relativi ai caratteri percettivi, alla geomorfologia, alla presenza di fauna, flora e vegetazione di rilievo, sono oggetto di attenzione e di misure specifiche dirette a conservare la loro peculiarità, la loro rappresentatività, la loro dinamica evolutiva.

L'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale. Premessa importante è la predisposizione di piani di gestione, di recupero, di valorizzazione delle risorse ambientali locali nel rispetto degli indirizzi specifici, con individuazione delle relative responsabilità e titolarità a livello locale, comunale o sovracomunale. Quanto sopra prelude all'affidamento della gestione, della vigilanza, dei processi di comunicazione e di messa in relazione delle risorse, anche nella prospettiva del potenziamento del turismo culturale e del turismo naturalistico.

Per la definizione della rilevanza dei siti e dei sistemi complessi, ai fini del presente Piano, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per il valore:

- integrità
- rarità, unicità, peculiarità, rappresentatività (locale, regionale, generale)
- importanza scientifica ed ecologica
- importanza conservativa o stabilizzante
- leggibilità dell'insieme
- rilevanza per uso sociale, produttività, valore economico

b) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico
- fragilità biologica
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

c) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale e specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili (anche da fattori a distanza)
- visibilità elevata (vulnerabilità per gli aspetti percettivi)

In generale, per i siti e i sistemi di rilevante interesse paesaggistico-ambientale non ricadenti in aree soggette a specifica tutela, si è proceduto a:

- verifica delle condizioni di conservazione dei biotopi in relazione ai dati forniti;
- analisi critica delle motivazioni e delle prospettive della tutela o del recupero delle caratteristiche di pregio ambientale soggette a fenomeni di degrado endogeno o esogeno, anche esterni al sito, anche in relazione agli eventi modificativi recenti di origine antropica rispetto alla situazione di partenza;
- perimetrazione in scala adeguata alla superficie del biotopo o all'area complessa che garantisca la evoluzione dinamica degli habitat insediati, e, nel caso di biotopi complessi e articolati, zonizzazione degli ambiti e degli habitat con caratteri distintivi.

B) Norme di attuazione

a) siti comprendenti habitat costieri, formazioni di vegetazione alofitica, dune marittime: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo della fruizione pubblica e del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, nonché per l'essere intimamente connesse con ambienti costieri di grande interesse anche paesaggistico e con gli habitat sommersi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, ed in particolare:

- la realizzazione di porti e approdi;
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;

- la realizzazione di opere a mare (ad esempio barriere frangiflutti, scogliere artificiali, interventi di ripascimento della costa) che alterino l'andamento delle correnti e le caratteristiche dei fondali;
 - le captazioni idriche, relativamente alle zone umide costiere e agli invasi naturali non ampliati a scopo irriguo;
 - i drenaggi e le bonifiche;
 - la realizzazione di opere permanenti per la fruizione diretta del mare, compresi stabilimenti per talassoterapia e acquicoltura, di impianti per serricoltura e inoltre di piattaforme e scivoli in calcestruzzo e simili;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della dinamica delle formazioni di duna.
- b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:
- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
 - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
 - le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
 - il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate.
- c) siti comprendenti habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di vegetazione primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.
- Non sono compatibili con tali indirizzi:
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;

- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

e) siti comprendenti habitat rocciosi o cavità naturali: l'obiettivo relativo agli habitat rocciosi è quello della conservazione, trattandosi in generale di formazioni che, oltre a rivestire un grande interesse dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica di importanti emergenze geomorfologiche, ospitano una varietà di elementi endemici, rari e caratteristici che testimoniano la varietà e la nobiltà della flora rupestre mediterranea. In relazione alle particolari condizioni ambientali, di pendenza, di morfologia dei rilievi e di conseguente vulnerabilità anche per quanto riguarda gli aspetti percettivi, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico delle formazioni; in particolare, trattandosi in prevalenza di territori naturalmente difesi nei confronti degli effetti delle attività agricole e insediative, non sono compatibili:

- la realizzazione di viabilità stradale a mezza costa;
- i prelievi di materiali e le attività estrattive;

- l'alterazione della configurazione morfologica di pareti e versanti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato ed al patrimonio genetico delle popolazioni locali.

L'obiettivo relativo alle cavità naturali è quello della conservazione.

Non sono compatibili con gli indirizzi del Piano Territoriale Paesaggistico:

- la realizzazione di discariche;
- l'immissione di rifiuti e materiali;
- i prelievi di materiale;
- le attività estrattive che interessino, anche con effetti indiretti, le cavità nel loro sviluppo e configurazione;

f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione culturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione la strutturazione e la dinamica delle formazioni vegetali.

I siti di cui al presente articolo individuati nelle tavole di piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Riserve naturali ai sensi della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come ZSC (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme.

CAPO III
Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale

Art. 14
Paesaggio agrario

A) Indirizzi generali

Le componenti del paesaggio agrario, sia nella qualità delle colture che nelle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera talvolta decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali che talvolta mostrano elevate caratteristiche di stabilità ecologica e biodiversità vegetale e animale. Seppure tali caratteristiche derivano dall'equilibrio fra vari fattori, da quelli ambientali, pedoclimatici, geomorfologici, alla disponibilità idrica, ai fattori socio-economici e legati all'evoluzione dei mercati, i paesaggi vegetali dell'agricoltura sono comunque oggetto di attenzione da parte della pianificazione paesaggistica, che si propone di valorizzarne i caratteri ambientali, identitari, testimoniali.

L'indirizzo generale del piano presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati. Infatti è importante rilevare come qualsiasi conversione che comporta il passaggio da pratiche agricole estensive a pratiche intensive comporti un netto depauperamento della fauna e della flora che va, quindi, attentamente valutato.

Inoltre, la presenza degli agro ecosistemi estensivi di molte specie, sia di vertebrati che di invertebrati, è favorita oltre che dalla struttura a mosaico delle stesse colture, dai cosiddetti elementi diversificatori, rappresentati da siepi, cumuli di pietra, muretti a secco, arbusti ed alberi isolati, che aumentano l'eterogeneità ambientale, accentuano le caratteristiche ecotonali e potenziano la connettività ecologica dell'intero sistema poiché consentono lo spostamento di molte specie animali attraverso ambienti ad esse non congeniali. Deve pertanto, essere previsto il mantenimento ovvero, qualora opportuno l'incremento e il recupero di tutti gli elementi diversificatori.

Con riferimento alle componenti del sottosistema di cui al precedente art. 3, si individuano i seguenti criteri di valutazione:

1) paesaggio delle colture erbacee:

- interesse paesaggistico - percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

2) paesaggi dei seminativi arborati, delle colture arboree, del vigneto, dell'agrumeto, dei mosaici colturali:

- interesse storico-testimoniale, sia sulla base della capacità di caratterizzare il paesaggio agrario, che della rarità o della rarefazione delle colture storiche e tradizionali.
- interesse paesaggistico e percettivo.
- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.

3) colture in serra:

- elevato livello di antropizzazione; basso livello di biodiversità vegetale; fenomeni di erosione superficiale in presenza di pendenze accentuate; inserimento di elementi detrattori della qualità del paesaggio agrario, ecc.
- livello di rischio ambientale collegato all'impiego di sostanze inquinanti ed alla accentuata artificialità degli impianti.

B) Norme di attuazione

a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di:

- parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente.
- ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione.
- parziale riforestazione con criteri naturalistici.
- introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità.

La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori:

- aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide;
- ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori;
- viabilità poderale e interpoderale;
- invasi naturali e artificiali;

- emergenze rocciose isolate.

La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio.

b) paesaggio dei seminativi arborati: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e controspalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

b.1) paesaggio del carrubo e dei muretti a secco: in considerazione del ruolo predominante ed insostituibile del carrubo nel paesaggio culturale ibleo, nonché dei muretti a secco testimonianza della trama storica dell'enfiteusi, in tutta la provincia iblea è vietato:

- estirpare i carrubi esclusi quelli di nuovo impianto (da 0 a 5 anni); solo in casi eccezionali e quando sia tecnicamente garantita la sopravvivenza, è possibile spostare, assicurando comunque la permanenza nel medesimo luogo, le essenze tutelate. In considerazione dell'immagine unica del paesaggio ibleo, l'operazione richiede l'autorizzazione della competente Soprintendenza in tutto il territorio, anche nelle zone non vincolate.
- demolire i muretti a secco. Eventuali ricomposizioni di fondi andranno progettate e realizzate privilegiando e mantenendo le regole della maglia e della trama storica coniugate con quelle derivanti dalla struttura morfologica del paesaggio.

c) paesaggio delle colture arboree: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche,

rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, a ordinamento asciutto, mantenimento della destinazione colturale;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

d) paesaggio del vigneto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per i vigneti ad alberello e contropalliera in asciutto per le produzioni tradizionali tipiche a carattere estensivo e specifica localizzazione, mantenimento della destinazione colturale per impianti a specifica tipologia e localizzazione, nelle aree di applicabilità della misura;
- per gli impianti posti su terrazze, impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio: in particolare, per i fini della conservazione del paesaggio, mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

e) paesaggio dell'agrumeto: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure:

- per gli impianti di agrumi posti su terrazze mantenimento della destinazione colturale e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio; in particolare: mantenimento della funzionalità degli impianti, manutenzione ed eventuale ripristino dei terrazzamenti.

- f) paesaggio dei mosaici colturali: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale, con la conservazione di espressioni locali da individuare e perimetrare specificamente aventi particolare valore storico e paesaggistico, o rilevanti per i fini della conservazione, didattico-ricreativi, ecologici, testimoniali della qualità e la varietà del germoplasma, particolarmente quando prossime o interne ai perimetri urbani o legate alla presenza di ville storiche, rappresentandone pertinenze o cornici ambientali. In particolare, nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure previste per le seguenti classi di uso del suolo: agrumeto, vigneto, mandorleto, noccioleto, oliveto.
- g) paesaggio delle colture in serra: l'indirizzo è quello della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico-percettivo degli impianti serricoli e la limitazione o la preclusione dei nuovi impianti nelle aree di maggiore valenza ambientale e paesaggistico-percettiva. In generale si prescrive che gli impianti siano di tipo facilmente smontabile e aventi il carattere di strutture precarie, tali da consentire la riconversione delle aree in colture a pieno campo; si prescrive inoltre l'impiego di forme regolari, il rispetto degli allineamenti con la trama viaria, la creazione sistematica di barriere vegetali in funzione di schermatura degli impianti serricoli. Pur se non strettamente attinente alla disciplina paesaggistica, assume particolare rilevanza l'attenzione posta allo smaltimento delle coperture nonché al controllo degli apporti in fertilizzanti; con le limitazioni di cui sopra, appare maggiormente compatibile con il mantenimento delle qualità ambientali del territorio lo sviluppo delle pratiche di agricoltura biologica.

Le aree di cui ai precedenti punti a), b) c), d), e), f), g) se destinate dagli strumenti urbanistici generali all'uso agricolo (ZTO "E") sono soggette, di norma, a quanto prescritto dal presente piano in relazione ai Paesaggi Locali di cui al Titolo III. Qualora esse ricadano in parti di territorio sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice, al loro interno sono consentiti gli usi secondo i limiti sopra previsti e quelli ulteriormente indicati alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme.

CAPO IV
Sistema antropico - Sottosistema insediativo

Art. 15
Archeologia

Il Piano Paesaggistico, oltre alla tutela delle aree accertate e vincolate ai sensi delle leggi nazionali, individua le aree di interesse archeologico promuovendone la tutela attiva in modo da consentirne la tutela la valorizzazione a fini scientifici, didattici, e per le finalità del turismo culturale.

Per la definizione del grado di rischio dovuto a fattori strutturali o a pressioni esterne ai siti, sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme (es. quando il sito è scarsamente fruibile)
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- fragilità del supporto abiotico (es. terreno franoso, ecc.)
- fragilità biologica generale
- fragilità biologica specifica (es. degrado vegetazionale del sito)
- propensione spontanea al degrado (es. deperimento della risorsa)
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

b) per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale (es. abbandono, nessun uso del contesto)
- precarietà ambientale specifica relativa a fattori determinabili (es. frane, ecc.)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado (es. discariche, ecc.)
- degrado potenziale da attività umane probabili (es. cave, ecc.)
- visibilità elevata (es. posizione panoramica adatta all'insediamento, ecc.)
- facilità di occultamento
- vulnerabilità delle configurazioni formali (es. vandalismo, scavi clandestini, ecc.)

A) Indirizzi generali

- Per le aree complesse (città), aree complesse di entità minore e gli insediamenti, manufatti isolati e manufatti per l'acqua (A, A1, A2, A3, A4): tali aree, inclusi i Parchi Archeologici Regionali individuati dalla L.R. n.20/2000, vengono gestiti direttamente o sotto l'alta sorveglianza e responsabilità della Soprintendenza ai Beni Culturali e

Ambientali. I beni inclusi in tali categorie sono sottoposti a conservazione e valorizzazione avendo come obiettivo la salvaguardia del loro sistema di relazioni interne e la riqualificazione del rapporto con il contesto paesaggistico. Particolare attenzione è riservata a quei centri abitati dell'antichità sottostanti anche solo parzialmente ai centri abitati contemporanei e pertanto modificati a volte profondamente. Nella redazione degli strumenti di pianificazione locale, i Comuni, in concertazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sono tenuti ad effettuare gli studi propedeutici alla perimetrazione delle aree di interesse archeologico, al fine di:

- 1) prevedere la sistematica messa in luce delle testimonianze archeologiche, per il loro inserimento nel circuito di fruizione culturale e/o turistico del centro, quale fonte ulteriore per la messa in evidenza delle origini culturali dei centri urbani, nel rispetto dei loro caratteri storici e tipologici;
 - 2) prevedere la bonifica dei luoghi qualora essi siano sottoposti a pressione antropica, oggetto di discariche abusive o di altre attività incompatibili con le finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione didattica scientifica;
 - 3) garantire l'inserimento delle parti archeologiche nel tessuto della città moderna;
 - 4) sottoporre a parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali i progetti di trasformazione e/o nuova costruzione che interessano gli strati sottostanti le pavimentazioni dei piani terra, che andranno realizzati sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, per la verifica della consistenza archeologica, della qualità e valore dei ritrovamenti eventuali.
- Le aree di insediamenti in grotta e dei resti paleontologici e paleontologici e delle tracce paleotettoniche, sono soggette a conservazione orientata che ne preveda la valorizzazione dei rapporti con il contesto paesaggistico; le opere di trasformazione agricolo-forestale sono soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; non sono compatibili scavi di alcun genere con mezzi pesanti all'interno del sito, con esclusione degli scavi archeologici realizzati o autorizzati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
 - Le aree di manufatti isolati, ivi comprese le aree interessate da reperti puntuali o lineari di viabilità, sono soggette a tutela unitamente con il loro contesto paesaggistico-ambientale. Per tali aree sono compatibili attività culturali e di ricerca scientifica. Obiettivo importante è assicurare la godibilità dei siti, salvaguardare il contesto naturale, il decoro e l'integrità dei luoghi. Particolare attenzione va posta verso quei fattori o elementi che esaltino la prospettiva, gli sfondi visuali, la godibilità dei manufatti

dalla grande alla breve distanza, dei coni ottici e delle essenze naturali circostanti e, dove possibile, prevedendo anche eventuali schermature verdi per presenze edilizie estranee ed incumbenti sul bene da tutelare.

- Nelle aree di interesse archeologico (aree di frammenti, frequentazioni, presenze, testimonianze e segnalazioni, di cui alla lett. m) dell'art.142 del Codice) i progetti di interventi trasformativi dovranno essere sottoposti al preventivo controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.
- I beni marini e sommersi, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono beni culturali ai sensi dell'art.10 del Codice. La conservazione di tali beni va assicurata prioritariamente in situ, unitamente a quella del loro contesto ambientale, qualora tipologia dei reperti, vulnerabilità, fragilità e degrado materico non ne impongano la musealizzazione. Consistenza e localizzazione dei beni sono comunicate agli organi competenti sulla vigilanza in mare, che, su istanza della Soprintendenza del Mare avente valore di dichiarazione dell'interesse culturale, emanano specifiche ordinanze di interdizione o limitazione degli usi dello specchio d'acqua e dei fondali. In tali aree l'immersione con l'uso di respiratori e bombole è disciplinata dalla Soprintendenza del Mare.

Le opere interessanti strutture marine, sottomarine, relitti e reperti subacquei, anche se connesse stabilmente con la terraferma, devono essere sottoposte ad autorizzazione della Soprintendenza del Mare. In particolare, eventuali nuove sistemazioni portuali in prossimità delle insenature naturali, già servite in antico come punto di attracco delle navi, opere di ripascimento delle coste, impianti off-shore per la produzione di energia, ecc., dovranno essere sottoposti a indagini preventive sui fondali sotto il controllo della Soprintendenza del Mare che, in caso di scoperta di strutture o reperti di notevole interesse, potrà inibire ogni trasformazione dei luoghi o stabilire particolari condizioni per la trasformazione delle aree individuate. Nelle aree in cui è accertata la presenza di relitti sommersi dovrà essere inibita la pesca con reti a strascico. Le strutture portuali sommerse dell'antichità ed i relitti navali potranno altresì motivare l'istituzione di speciali riserve e/o parchi sottomarini.

B) Norme di attuazione

a) beni culturali archeologici sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

A tali beni si applicano direttamente le norme le prescrizioni e le limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni o quelle del presente Piano, se più restrittive. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e la Soprintendenza del Mare,

nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fondano sugli indirizzi specifici di cui ai paragrafi precedenti.

- b) Aree e siti di interesse archeologico non sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice; aree di cui all'art. 142 lett. m) del Codice.

Tali aree sono soggette alla disciplina di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice (Aree di interesse archeologico).

In tali aree gli interventi, che a qualunque titolo comportino scavi, devono essere eseguiti sotto il diretto controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che può, qualora se ne verifichino le condizioni necessarie, avviare le procedure di tutela ai sensi degli artt. 10 e segg. del Codice

I progetti delle opere da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ai sensi dell'art. 146 del Codice. La Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, nell'attuazione della propria attività istituzionale, si fonda sugli indirizzi generali di cui al precedente punto A), in dipendenza dei quali può imporre, motivatamente, limitazioni dell'uso di tali aree. I progetti delle opere da realizzare sono inoltre valutati sulla base dei loro caratteri di compatibilità paesaggistica.

Sono altresì soggette al parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali le opere di trasformazione agricolo-forestale.

Art. 16

Centri e nuclei storici

Il Piano Paesaggistico individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistico-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali.

Tali strutture urbane, che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione, sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria e dagli spazi inedificati. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce nella determinazione del perimetro della struttura urbana storica.

Anche i nuclei minori o gli insediamenti storici puntuali, costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali, che testimoniano fasi di particolari processi di antropizzazione del territorio vengono considerati elementi qualificanti il territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

Le indicazioni e le individuazioni cartografiche e i relativi elenchi, che fanno parte integrante del Piano, concorrono all'individuazione di tutti i centri e nuclei storici esistenti e alla perimetrazione delle zone A, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Alla base delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici ai fini della individuazione della Zone "A" dei P.R.G. nonché degli altri strumenti urbanistici con carattere attuativo vanno poste, in prima istanza, le cartografie storiche dell'I.G.M. in scala 1:25.000 risalenti al periodo tra l'inizio del secolo e la seconda guerra mondiale (1906-1943 circa). Per i necessari approfondimenti ci si fonda su tutte le ulteriori fonti cartografiche reperibili, ed in particolare gli I.G.M. 1:50.000, serie storiche (1865-85 circa) e le mappe catastali di primo impianto postunitario; fanno parte della documentazione di riferimento le indicazioni contenute nelle schede. Saranno anche considerate la planimetrie storiche del Catasto Borbonico, risalenti al periodo preunitario ed acquisite dall'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. Partecipano alla individuazione del centro storico tutti gli elementi (storici, fisici, naturali, ambientali) la cui alterazione o trasformazione possa compromettere la leggibilità e significatività del centro o nucleo storico in ragione delle relazioni visive, formali, funzionali intercorrenti fra esso ed i predetti elementi.

Alle analisi prima indicate sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione, per l'individuazione del valore e della vulnerabilità endogena ed esogena, nonché per la definizione delle norme di attuazione.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- leggibilità dell'insieme
- importanza visuale d'insieme

- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- vulnerabilità delle configurazioni formali

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tende a consolidare e rivalutare i ruoli storici dei centri e dei nuclei, perseguendo il mantenimento e la valorizzazione degli equilibri storicizzati nel quadro dell'intero sistema storico-insediativo della territorio dell'Ambito 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa.

In generale la disciplina urbanistica deve assicurare la conservazione e il recupero degli equilibri storicizzati, sia all'interno dei centri e nuclei che nel rapporto con l'ambiente circostante. In tal senso, le presenti normative indirizzano verso l'attenta valutazione dei caratteri geografici e paesaggistici, che concorrono alla definizione della identità e dei caratteri dei centri e dei nuclei storici.

La disciplina urbanistica dovrà in linea di principio consentire solo quelle trasformazioni che, mantenendo inalterati i rapporti spaziali, tipologici e planovolumetrici esistenti, interessino ambiti ed elementi privi di intrinseca rilevanza storico-artistica, ambientale o testimoniale e tendano alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità della vita, favorendo la riappropriazione dei valori da parte della comunità locale.

La definizione e l'articolazione degli interventi dovranno tenere conto delle valenze e delle peculiarità intrinseche dei centri e dei nuclei storici così come emergenti da indagini e ricognizioni dirette, analisi e ricerche riguardanti, fra l'altro:

- a) particolarità della localizzazione geografica, delle funzioni e del ruolo nel sistema insediativo e territoriale;

- b) giacitura orografica, rapporto con gli elementi naturali (coste, fiumi, torrenti, rocche, etc.), caratteristiche geologiche e geomorfologiche;
- c) originalità, complessità e rappresentatività del tessuto storico-urbanistico, architettonico ed edilizio;
- d) caratteri dell'edificato in termini di struttura e tipologia edilizia;
- e) rapporti ed eventuali gerarchie spaziali e volumetriche, presenza di nodi, "fuochi", polarità funzionali o rappresentative;
- f) presenza di complessi, edifici e manufatti di carattere storico monumentale e storico-ambientale, di "verde" storico (giardini, orti, ecc.) anche privato;
- g) significatività, rappresentatività, fruibilità degli spazi pubblici (piazze, strade, giardini, etc.);
- h) carattere e qualità dell'arredo urbano;
- i) stato di conservazione del patrimonio storico-urbanistico e architettonico-edilizio.
- l) criticità in atto nei nuclei o nel contesto;

Alla individuazione dei centri e nuclei storici e alla definizione della qualità degli interventi assentibili nel loro contesto, si applicano inoltre i seguenti indirizzi più specifici:

- Per i centri storici di origine antica o medievale si sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto centro storico/espansioni recenti, tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo, e nell'attenta considerazione di una equilibrata distribuzione delle funzioni. Ogni intervento nel centro storico deve inoltre tendere: alla conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile e riconoscibile in ogni sua fase; alla conservazione e valorizzazione dei resti e delle tracce che testimoniano l'origine antica del centro; alla valorizzazione delle cinte murarie e dei perimetri (fossati, bastioni, orti, etc.), degli episodi urbani e monumentali, dell'architettura storico-ambientale; alla riqualificazione dell'immagine spesso compromessa da superfetazioni; al recupero per fini ed usi integrati tra i quali sia favorito quello residenziale ed abitativo tramite la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio. Andranno preservati e valorizzati, soprattutto per i centri di origine medievale, i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche, ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.
- Per i centri storici "di nuova fondazione" si dovrà prestare particolare attenzione al rapporto con il contesto territoriale agricolo e naturale, alla conservazione dei caratteri

percettivi nell'avvicinamento dal territorio al centro e del carattere dei margini. Ove esistente, andrà conservato il verde storico che media il rapporto città-campagna, oggi fortemente compromesso da edificazioni ed espansioni ignare della realtà storica in cui si innestano. Si sottolinea la necessità del miglioramento delle condizioni abitative, spesso precarie in relazione alle tipologie adottate, senza però compromettere la leggibilità del tessuto urbanistico-edilizio e nel rispetto planimetrico e volumetrico della maglia e dei comparti urbani; si raccomanda altresì la conservazione dei rapporti e delle eventuali gerarchie spazio-volumetriche e la valorizzazione delle emergenze monumentali.

- Per i nuclei storici (E) si considera essenziale la conservazione della loro identità e leggibilità, evitando le saldature fra nuclei vicini, e sottolineandone le peculiarità storico-funzionali tramite interventi di restauro e valorizzazione delle emergenze, di recupero delle tipologie edilizie e di promozione della conoscenza. Nei casi in cui in tali nuclei risulti oggi compromessa la specifica individualità e identità, o per una già avvenuta fusione di più nuclei, o per un'aggressione da parte di espansioni urbane recenti, andrà comunque riconosciuto il carattere e il valore storico del nucleo medesimo, prevedendo gli interventi idonei alla sua salvaguardia e valorizzazione.
- Per i nuclei storici generatori di centri complessi (F), pur ritenendo essenziale il mantenimento della loro identità e leggibilità, andrà considerato come tali nuclei costituiscano oggi parti di un tutto che ai fini della pianificazione urbanistica deve essere globalmente e complessivamente salvaguardato. In tal senso, oltre agli interventi necessari in ogni nucleo in dipendenza della specifica caratterizzazione di origine e formazione, andranno previsti, ove necessario, interventi di restauro ambientale nelle zone o fasce di saldatura dei nuclei medesimi col contesto urbano.
- Per i nuclei storici a funzionalità specifica (G) - borghi rurali dell'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano, case dei ferrovieri e villaggi minerari - vengono evidenziati i rischi derivanti dall'abbandono e la necessità di un recupero volto alla conservazione e alla valorizzazione delle peculiarità strutturali storiche di nucleo a crescita conclusa fortemente integrato nel territorio e nel paesaggio.
- Per i centri storici abbandonati (H) l'indirizzo prevede lo svolgimento di indagini appropriate, da condurre, a seconda delle necessità dei casi, anche secondo i metodi dell'indagine archeologica; dovranno quindi essere previsti idonei interventi, anche tramite la "ruderizzazione guidata", che preservino tali centri dalla definitiva scomparsa reinserendoli nel paesaggio di cui documentano storia e costituzione.

- Per tutti i centri e nuclei storici l'indirizzo sulla problematica degli impianti mira alla mitigazione degli impatti e alla adeguata integrazione architettonica ed è il seguente: i progetti di impianti tecnologici di modesta entità definiti nel titolo V, dovranno prevedere opere ed accorgimenti di mitigazione correlati anche alla giacitura orografica del centro o del nucleo storico e la limitazione degli impatti visivi da eventuali punti panoramici.

In particolare per il fotovoltaico e il solare termico sarà consentita la realizzazione di pannelli i cui moduli, installati su coperture (piane o inclinate) non siano visibili dalle principali strade e piazze.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni di impianti fotovoltaico e solare termico su edifici vincolati quali beni architettonici o artistici ai sensi degli artt.12, 13, 136 e 152 del Codice, queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque da non compromettere l'integrità del manufatto.

B) Norme di attuazione

Le schede relative ai centri storici degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, che fanno parte integrante del presente Piano, costituiscono il riferimento per la individuazione delle zone A – Centro storico nel corso della redazione dei P.R.G. e delle varianti generali. I comuni sono tenuti ad adeguarvisi, producendo studi e approfondimenti che ne rispettino comunque lo spirito e l'impianto generale.

Nelle more di tale adeguamento i Comuni possono procedere alla redazione di Strumenti urbanistici attuativi al fine di limitare la possibilità di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei centri e nuclei storici incompatibili con gli indirizzi del presente Piano, ovvero alla redazione di strumenti a valenza strategica (piano quadro o piano strategico del centro storico) al fine di garantire unitarietà e coerenza di strumenti urbanistici attuativi redatti per

sue parti. In ogni caso, se specificate nell'ambito degli articoli di cui al Titolo III, le norme specifiche relative a centri e nuclei storici prevalgono, se più restrittive, su tutte le altre norme, anche urbanistiche.

- a) Centri storici perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 (Zone A dei P.R.G. redatti ai sensi delle LL.RR. 78/76 e 71/78 e s.m.i., approvati con voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica e vigenti all'entrata in vigore del presente Piano).

A tali centri si applicano le discipline urbanistiche vigenti. Per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti. I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In mancanza di strumenti urbanistici attuativi vigenti, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunale norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano

- b) Centri storici non perimetrati ai sensi del D.M. 1444/68 e non riconosciuti quali zone A dei rispettivi strumenti urbanistici.

Per tali centri i Comuni provvedono alla redazione o all'adeguamento della strumentazione urbanistica e all'individuazione delle zone A avendo come riferimento le schede relative ai centri storici degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa che fanno parte integrante del presente Piano. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali centri, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

I progetti di opere pubbliche ricadenti nell'ambito e nell'intorno di beni architettonici soggetti alla disciplina del Titolo I del Codice sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Nei centri storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunali norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

c) Nuclei storici e nuclei storici abbandonati.

I nuclei storici sono soggetti agli indirizzi di tutela e valorizzazione di cui alle norme e agli indirizzi dei precedenti paragrafi. Nel corso della redazione, della variante generale, o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni provvedono a inserire i nuclei storici fra le zone classificate A ai sensi della vigente disciplina urbanistica. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art.6, penultimo ed ultimo comma delle presenti norme, gli interventi soggetti a concessione edilizia possono essere rilasciati dai comuni solo previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed Ambientali, che ne valuterà la compatibilità con gli indirizzi sopra espressi secondo la disciplina di cui all'art 55 L.R. 71/78. In tali nuclei, per gli interventi di riqualificazione, arredo urbano, pavimentazioni stradali, riqualificazione di aree degradate, nonché per la redazione di Piani particolareggiati, Piani di recupero, Programmi costruttivi, ci si riferisce agli indirizzi generali di cui ai paragrafi precedenti e alle eventuali norme contenute nel Titolo III.

Nei nuclei storici ricadenti nell'ambito di territori ricompresi negli art.136 e 142 del Codice, nonché nella lett. c) dell'art.134 del Codice per la loro riconosciuta particolare rilevanza, i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici tutelati sono soggetti, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto A) e di eventuali ulteriori limitazioni di cui al successivo Titolo III, ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Gli interventi su edifici di interesse storico-monumentale inseriti negli elenchi allegati alle schede facenti parte del presente Piano o negli elenchi descrittivi allegati agli strumenti urbanistici sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, di cui all'art. 6, penultimo e ultimo comma, delle presenti norme, i comuni devono inserire nei Regolamenti Edilizi Comunale norme atte a regolare la sistemazione degli spazi esterni pubblici e privati con la conservazione ed il potenziamento delle alberature esistenti, se storicizzate; i materiali da utilizzare nei prospetti degli edifici affacciatisi su spazio pubblico, l'arredo urbano, le pavimentazioni degli spazi pubblici, le insegne e le vetrine degli spazi commerciali e quanto altro interferisce con il paesaggio urbano.

Art. 17 *Beni isolati*

Le tipologie di beni isolati individuati dalle Linee Guida del Piano Territoriale Regionale presenti sul territorio degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa

opportunamente adattate al territorio e rappresentate nella relativa cartografia del Piano sono raggruppati nelle seguenti classi:

- A Architettura militare
 - A1 Torri
 - A2 Bastioni, castelli, fortificazioni, rivellini
 - A3 Capitanerie, carceri, caserme, depositi di polveri, fortini, polveriere, stazioni dei carabinieri, dogane
- B Architettura religiosa
 - B1 Abbazie, badie, collegi, conventi, eremi, monasteri, santuari
 - B2 Cappelle, chiese
 - B3 Cimiteri, ossari
- C Architettura residenziale
 - C1 Casine, casini, palazzelli, palazzetti, palazzine, palazzi, ville, villette, villini
- D Architettura produttiva
 - D1 Aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, masserie, robbe
 - D2 Case coloniche, dammusi, depositi frumentari, magazzini, stalle
 - D3 Cantine, oleifici, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti
 - D4 Mulini
 - D5 Abbeveratoi, acque, cisterne, fontane, fonti, gebbie, macchine idriche, norie o senie, pozzi, serbatoi, vasche
 - D6 Tonnare
 - D7 Saline
 - D8 Cave, miniere, solfare
 - D9 Calcare, fornaci, forni, stazzoni
 - D10 Acciaierie, cantieri navali, cartiere, centrali (elettriche, elettrotermiche), concherie, distillerie, fabbriche, manifatture tabacchi, officine, pastifici, polverifici, segherie, sugherifici, vetrerie, stabilimenti
- E Attrezzature e servizi
 - E1 Caricatori, porti, scali portuali
 - E2 Aeroporti
 - E3 Bagni e stabilimenti termali, terme
 - E4 Alberghi, colonie marine, fondaci, locande, osterie, rifugi, ristoranti, taverne
 - E5 Asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti (agrari, zootecnici), lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, radio-telegrafi, ricoveri, sanatori, scuole, telegrafi, stazioni ippiche
 - E6 Fanali, fari, fari-lanterne, lanterne, lanternini, semafori

Dei beni appartenenti alle tipologie soprariportate sono stati redatti gli elenchi e le schede descrittive che fanno parte del presente Piano.

Sui beni costituenti l'inventario aggiornato sono state effettuate analisi e indagini volte ad accertare le caratteristiche specifiche e le intrinseche qualità monumentali, storico-testimoniali o ambientali, le compatibilità degli usi attuali, lo stato di conservazione, le condizioni di fruibilità e pubblico godimento, il rapporto con il contesto territoriale e paesaggistico, individuando, attraverso metodologie unificate in base ai criteri sotto riportati, il valore di ciascun elemento, nonché la sua vulnerabilità endogena ed esogena.

Per il valore:

- integrità
- rarità, unicità
- peculiarità
- rappresentatività
- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica
- importanza sociale, di costume
- leggibilità dell'insieme
- produttività, valore economico-funzionale
- importanza visuale d'insieme
- importanza formale, estetica

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- fragilità dei singoli elementi, relazioni o processi
- propensione spontanea al degrado
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- precarietà ambientale specifica (relativa a fattori determinabili)
- presenza di fattori esterni che accelerano il degrado
- degrado potenziale da attività umane probabili
- vulnerabilità delle configurazioni formali.

A) Indirizzi generali

I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio. Essi, ove non già ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del Codice, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici di cui all'art. 134 lett. c), unitamente alle eventuali pertinenze percettive considerate complemento paesaggistico e ambientale essenziale per la comprensione del rapporto bene-paesaggio. Eventuali progetti che interessino beni sottoposti a tutela, quando compatibili con gli usi consentiti al successivo punto B) e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

B) Norme di attuazione

Nella elaborazione o nella revisione degli strumenti di pianificazione locale dovranno essere previste normative di tutela idonee alla conservazione e alla valorizzazione dei suddetti beni, secondo gli indirizzi seguenti.

Gli interventi consentiti sui singoli manufatti dovranno far riferimento al valore e alla vulnerabilità rilevati a seguito delle indagini, prevedendo la conservazione e il restauro degli elementi di maggiore rilevanza e un regime di salvaguardia e di cogenza via via inferiore per gli elementi che presentino minore rilievo.

In particolare:

a) sono sottoposti a regime di conservazione e pertanto soggetti a soli interventi di restauro conservativo i manufatti di rilevanza elevata od eccezionale, per i quali qualsiasi trasformazione potrebbe avere come ricaduta un danno grave per il paesaggio oltre che per il bene.

Rientrano in questa casistica:

- le architetture territoriali a carattere difensivo di rilevanza monumentale quali i castelli, il sistema delle torri costiere, le opere forti;
- i maggiori episodi a carattere religioso come santuari, conventi, monasteri, abbazie, eremi e le grandi chiese;

- l'edilizia residenziale di grande rilievo isolata nel territorio e pertanto le ville e i palazzi padronali;
 - i più importanti manufatti dell'architettura produttiva, da quelli contraddistinti da carattere di rarità, come le tonnare e le saline, ai grandi edifici legati alle attività agricole e zootecniche (bagli, masserie, stabilimenti enologici), ai complessi di archeologia industriale di rilievo;
 - le attrezzature ed i servizi a carattere monumentale;
 - parchi e giardini di interesse storico o botanico ricadenti nell'ambito o nelle pertinenze dei beni, ivi inclusi i giardini claustrali e conventuali anche a carattere utilitario, e le alberature di pregio e interesse storico o botanico;
- b) per i beni di interesse prevalentemente storico-testimoniale o meramente paesaggistico, nei quali sono compresi i manufatti con un grado di rilevanza media che non presentino caratteristiche tali da essere comprese tra le precedenti, ma che costituiscono nondimeno elementi caratterizzanti del paesaggio, oltre agli interventi di cui al punto precedente sono consentiti anche interventi di recupero che tendano a salvaguardare i caratteri tipologici ed architettonici del bene, con particolare riferimento agli aspetti dominanti che connotano il rapporto con l'ambiente, garantendo in ogni caso la conservazione dei corpi originari e utilizzando materiali compatibili con l'architettura storica; eventuali ampliamenti dovranno essere coerenti con la tipologia del manufatto;
- c) per beni di minore rilevanza sarà consentita, oltre agli interventi di cui sopra, la trasformazione condizionata sotto prescrizioni da specificare meglio negli strumenti urbanistici, compatibilmente con le tipologie interessate e sempre nell'ottica di una integrazione o reintegrazione nel paesaggio;
- d) cave, miniere e solfate di interesse storico andranno indirizzate verso interventi di valorizzazione e di rafforzamento delle opportunità di fruizione, mentre saranno indicati opportuni interventi di recupero ambientale, in presenza di elementi di detrazione o dequalificazione.

- Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi del Titolo I del Codice

i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati, sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela, valorizzazione e restauro sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. La Soprintendenza valuta altresì gli usi compatibili dei beni soggetti a tutela.

- Beni soggetti alla disciplina di tutela ai sensi dell'art.134 del Codice

i progetti che riguardano gli edifici e i contesti paesaggistici tutelati sono soggetti ad approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Per tali beni la Soprintendenza fonda la propria azione di tutela sugli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

- Beni non soggetti alla disciplina di tutela del Codice

i progetti delle opere che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e dei contesti paesaggistici, all'atto dell'autorizzazione o concessione edilizia vanno compatibilizzati, previa verifica in sede di provvedimenti concessori o autorizzatori comunali, con gli indirizzi di cui ai precedenti paragrafi. I beni di interesse particolarmente importante per i quali non siano state attivate le procedure di cui al Titolo I del Codice andranno ricondotti a tale disciplina.

Art. 18

Viabilità storica

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico riconosce nell'infrastrutturazione viaria storica del territorio valori culturali ed ambientali in quanto testimonianza delle trame di relazioni antropiche storiche ed elemento di connessione di contesti culturali e ambientali di interesse testimoniale, relazionale e turistico-culturale. La tutela si orienta in particolare sulla rete delle viabilità storica secondaria, che costituisce parte integrante della trama viaria storica, oltre che sui rami dismessi delle reti ferroviarie, a scartamento ridotto, a servizio di impianti minerari ed industriali.

E' considerata viabilità storica quella desumibile dalla cartografia I.G.M. di primo impianto in scala 1:50.000, realizzata a partire dal 1852 e riconosciuta per le strade rotabili nel 1885.

Alla valutazione della rilevanza dei vari elementi della componente viabilità storica sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Per il valore:

- importanza culturale generale
- importanza testimoniale
- importanza storica

- importanza sociale, di costume
- importanza panoramica.

Per la vulnerabilità endogena:

- fragilità strutturale d'insieme
- fragilità funzionale d'insieme
- degrado in atto
- presenza di condizioni che accelerano il degrado.

Per la vulnerabilità esogena:

- precarietà ambientale generale
- degrado potenziale da attività umane probabili
- pressioni d'uso o flussi di traffico.

B) Norme di attuazione

- Viabilità esistente: sentieri, percorsi agricoli interpoderali e trazzerali e trazzere regie. Il Piano Paesaggistico valorizza la rete della viabilità esistente evitando che essa venga alterata con modifiche dei tracciati e con aggiunte o tagli o ristrutturazioni che ne compromettano l'identità. Esso assicura:
 - a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d'arte;
 - b) la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici originali;
 - c) la conservazione dei ponti storici e delle altre opere d'arte;
 - d) la conservazione ove possibile degli elementi complementari quali: i muretti laterali, le cunette, i cippi paracarri, i miliari ed il selciato;
 - e) vanno evitate le palificazioni per servizi a rete e l'apposizione di cartelli pubblicitari, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni.
- Rami della ferrovia a scartamento ridotto: la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore tendono alla loro valorizzazione, assicurando nel contempo:
 - a) la conservazione degli elementi strutturali quali: il tracciato, le stazioni, i caselli, i ponti, le gallerie e le case cantoniere, comprendendo anche tutti i complementi estetico-formali originari quali i muri di contenimento in pietra, le pensiline, le strutture in ferro o ghisa, le torri dell'acqua, le fontane, i giardini e le recinzioni;
 - b) il recupero e il riutilizzo anche per i fini del turismo culturale dei tracciati ferroviari di servizio alle zone minerarie ed ai porti;

- c) l'utilizzo alternativo nei circuiti del turismo culturale volti alla fruizione del paesaggio, dei beni ambientali, dei percorsi naturalistici, storico-culturali, etno-antropologici.

Alle componenti che ricadono all'interno di zone soggette alla tutela di cui all'art.134 del Codice si applica il corpo di indirizzi di cui sopra. I progetti delle opere da realizzare sono soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Relativamente alle componenti non comprese nei territori sopradetti, gli Enti competenti avranno cura di valutare sulla base dei caratteri culturali sopradescritti e della rilevanza degli oggetti interessati la qualità e l'ammissibilità della opere progettate.

Art. 19

Punti e percorsi panoramici

A) Indirizzi generali

Il Piano Paesaggistico tutela i punti panoramici ed i percorsi stradali ed autostradali che consentono visuali particolarmente ampie e significative del paesaggio, poiché offrono alla pubblica fruizione immagini rappresentative delle valenze ambientali e culturali del territorio. La valenza percettiva di tali punti e percorsi trova ulteriore arricchimento nella storicità di alcuni di essi e nella frequentazione degli stessi da parte di viaggiatori che nei secoli scorsi hanno contribuito alla formazione di alcune coerenti rappresentazioni, non solo grafico-pittoriche, del paesaggio ed al diffondersi di queste nel mondo. I punti e percorsi panoramici sono indicati nella cartografia allegata agli elaborati del Piano Paesaggistico, che ne esplicita il ruolo di punti e percorsi privilegiati per l'apprezzamento dei vari quadri paesaggistici e delle relative componenti qualificanti del paesaggio.

Per tali aree ed elementi la pianificazione urbanistica territoriale provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione. I medesimi strumenti urbanistici dovranno definire le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali.

B) Norme di attuazione

A seguito dell'elaborazione delle analisi di dettaglio di cui sopra, la tutela dei punti e percorsi panoramici ricadenti all'interno dei territori soggetti alla tutela del Codice, è esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali prevedendo:

- 1) per i punti e percorsi panoramici con caratteri riconducibili a contesti di grande o eccezionale rilevanza, limitazioni tendenti alla conservazione di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme;
- 2) per i contesti non aventi tali caratteri:
 - a) la verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva;
 - b) il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari che possano interferire con la panoramicità dei punti o percorsi considerati;
 - c) il divieto di realizzazione nelle aree adiacenti o fortemente interferenti con i panorami percepibili dagli assi viari, di manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità delle aree individuate; per le aree più marginali l'inserimento paesaggistico delle opere da realizzare che indirettamente interferiscano con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi è sottoposto a verifica dell'impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate;
 - d) il divieto, in caso di progettazione ed esecuzione di interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche dei percorsi viari panoramici, di interferire con le opportunità di fruizione del paesaggio circostante e l'obbligo di favorire l'inserimento dello stesso percorso nel contesto naturale ed ambientale;
 - e) il divieto di piantagione sul ciglio stradale di essenze arboree di qualunque stadio di sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dal punto di vista storico o paesaggistico;
 - f) la prescrizione, per l'eventuale nuova illuminazione stradale, di utilizzare pali apposti sul lato a monte di strade di mezza costa e suo diradamento in quelle di crinale; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo;
 - g) la prescrizione, per le eventuali nuove strutture funzionali alla circolazione veicolare, di compatibilizzazione con le valenze paesaggistiche del percorso considerato e/o dei punti panoramici in esso presenti.

TITOLO III

NORME PER PAESAGGI LOCALI

Art. 20

Articolazione delle norme

Il Piano Paesaggistico considera:

- le componenti strutturanti del paesaggio di cui agli articoli precedenti, che attengono essenzialmente ai contenuti della geomorfologia del territorio, ai suoi aspetti dal punto di vista biotico, nonché alla forma e alla tipologia dell'insediamento, e le cui qualità e relazioni possono definire aspetti configuranti specificamente un determinato territorio;
- le componenti qualificanti, derivanti dalla presenza e dalla rilevanza dei beni culturali e ambientali di cui agli articoli precedenti;

Nei paesaggi locali le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali articolati nei sistemi e nelle componenti definiti al precedente Titolo II.

Sulla base degli scenari strategici, che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche vengono definite:

- 1) le aree in cui opere ed interventi di trasformazione del territorio sono consentite sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti dal Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.143, comma 1 lett. e), f), g) e h) del Codice;
- 2) le aree in cui il Piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici, in sede di conformazione ed adeguamento ivi comprese la disciplina delle varianti urbanistiche, ai sensi dell'art.145 del Codice.

Le aree di cui al punto 2) comprendono:

- i Beni Paesaggistici di cui all'art.134, lett. a) e b), del Codice;
- i Beni Paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 134, lettera c), del Codice, caratterizzati da aree o immobili non ancora oggetto di tutela e di cui è necessario assicurare in sede di piano un'appropriata considerazione ai diversi livelli di pianificazione e gestione del territorio.

Tali aree vengono articolate secondo i seguenti regimi normativi:

Aree con livello di tutela 1)

Aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica; emergenze percettive (componenti strutturanti); visuali privilegiate e bacini di intervisibilità (o afferenza visiva). In tali aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del Codice.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 l.r. 71/78, così come previsto dagli art. 35 l.r. 30/97, art. 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Aree con livello di tutela 2)

Aree caratterizzate dalla presenza di una o più delle componenti qualificanti e relativi contesti e quadri paesaggistici. In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali è consentita la realizzazione di edifici in zona agricola da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura, nel rispetto del carattere insediativo rurale.

Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 2) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Aree con livello di tutela 3)

Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti qualificanti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici, o in cui anche la presenza di un elemento qualificante di rilevanza eccezionale a livello almeno regionale determina particolari e specifiche esigenze di tutela. Queste aree rappresentano le "invarianti" del paesaggio. In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. Va inoltre previsto l'obbligo, per gli stessi strumenti urbanistici, di includere tali aree fra le zone di inedificabilità, in cui sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, valorizzazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla messa in valore e fruizione dei beni.

Gli strumenti urbanistici comunali non possono destinare tali aree a usi diversi da quelli previsti in zona agricola o a parchi urbani e suburbani.

Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le

varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali.

Le politiche di sostegno all'agricoltura dovranno preferibilmente essere finalizzate ed orientate al recupero delle colture tradizionali, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio di estinzione, nonché alla tutela della biodiversità.

Le aree con livello di tutela 3) potranno essere oggetto di piani particolareggiati, piani quadro o piani strategici finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero e sulle quali gli strumenti urbanistici dovranno prevedere specifici piani di recupero ambientali.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;
- interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, al recupero di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali, purché previste da piani e programmi e in ogni caso compatibili con l'ambiente e il paesaggio;
- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;

- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale;

Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 D.lgs 42/04, nelle more della redazione dei piani di recupero urbanistico-ambientale, non sono consentite le nuove costruzioni.

Art. 21

Paesaggio locale 01

“Seminativi e agrumeti della piana del Gornalunga”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali.

1. Indirizzi

a. Aeroporto militare di Sigonella

Nel caso di dismissione l'area verrà sottoposta a recupero ai sensi dell'art. 20 delle presenti norme.

b. Aree e cave con funzione di connessione paesaggistica ed ecologica: Aree agricole tra il fiume Gornalunga e il torrente Benante.

- mantenimento dell'attività e dei caratteri del paesaggio agrumicolo;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Aste fluviali e aree archeologiche

Livello di Tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 22

Paesaggio locale 02

"Propaggini Meridionali della Piana di Catania"

Obiettivi di qualità paesaggistica

- potenziamento della rete ecologica;
- conservazione degli insediamenti archeologici;
- conservazione dell'agro-ecosistema;
- salvaguardia e il recupero degli alvei fluviali.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo

- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio fluviale (Vallone Benante, Fiumefreddo ed omonima area archeologica).

Livello di tutela 1:

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

b. Paesaggio delle aree naturali e agrumicole Monti Serravalle, Castellana, Palazzelli e manufatti storici rurali, aree archeologiche comprese (Cucco e S.Giorgio)

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;

- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m. ;

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

c. Aree archeologiche di Monte Casale di S. Basilio-Castellana

Livello di tutela 3:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- nelle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole la esecuzione di scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BBCCAA di Siracusa;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;

- realizzare nuove costruzione e l'apertura di strade e piste;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

Art. 23

Paesaggio locale 03

“Colline di Primosole e Piana di Agnone”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agrumicolo della pianura costiera

- tutela di uno specifico uso agricolo delle pianure costiere che caratterizza l'area nonostante i forti disequilibri provocati dalla incontrollata urbanizzazione costiera;
- i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione, dovranno essere posti ad una adeguata distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentire, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione;
- mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Aree archeologiche (Piana della Catena, Valsavoia, Case S. Ilario, Basilica del Murgo)

Livello di tutela 1

- mantenimento dei valori del paesaggio agricolo a protezione delle aree archeologiche.
- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

b. Paesaggio della pianura costiera solcata dal Fiume San Leonardo e dal Rio d'Agnone e paesaggio collinare Caltagirone-Primosole

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- mantenimento della vegetazione naturale presente lungo il fiume Fiumefreddo e conservazione degli elementi geologici, quali rocce, affioramenti rocciosi ecc. costituenti habitat d'interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- eventuali nuove costruzioni dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici e dell'organizzazione agricola del territorio;

- realizzazione di opere finalizzate al consolidamento dei versanti e alla mitigazione dell'azione erosiva dei corsi d'acqua con tecniche a ridotto impatto, basate su principi di ingegneria naturalistica;
- bonifica dei siti oggetto di discariche di qualunque tipo con metodi di ingegneria naturalistica;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere una distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

b. Insediamenti preistorici di Valsavoia e aree contermini

Livello di tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- l'apertura di nuove strade, nonché le modifiche planoaltimetriche di quelle esistenti;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- costruire serre;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dalle presenti norme;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i..

c. Area della pianura costiera a nord e a sud del San Leonardo

Area di recupero

- Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme.

Art. 24

Paesaggio locale 04

“Agrumeti di Lentini, Carlentini e Francofonte”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- potenziamento della rete ecologica;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- salvaguardia degli habitat lacustri.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio: Carlentini e Francofonte.

- conservazione del valore storico-testimoniale e loro valorizzazione attraverso la realizzazione di strutture ricettive diffuse (albergo diffuso, paese-albergo). Sarà necessario inoltre mantenere i margini urbani e l'assetto del centro storico.
- recupero e riqualificazione finalizzati alla riduzione dell'impatto percettivo.

b. Paesaggio agrumicolo storicizzato del tratto mediano del Fiume San Leonardo e suoi affluenti

- i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione, dovranno avere una distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentire, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione;
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- mantenimento dell'organizzazione agricola del territorio.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Centro storico di Lentini e area archeologica dell'antica città greca di Lentini.

Livello di tutela 1

- conservazione del tessuto urbano, recupero e restauro conservativo del patrimonio edilizio di interesse storico-artistico, mirata al recupero del significato e del ruolo della città storica e del rapporto città – paesaggio.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" previste dal presente Piano e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

b. Paesaggio fluviale del S.Leonardo e fiumi Barbaggianni, Costanzo, Passolargo, Margi, e Torrente Benante e Cava Tuppolungo

Livello di tutela 1

- tutela paesaggistica ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave, l’asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- qualsiasi altra azione che comporti l’alterazione del paesaggio e dell’equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

c. Paesaggio delle aree archeologiche di Carrubazza, Bottigliere, Falconello, Cugno Carrubba, Margi, Timpanazzo, Case S. Nicola ed altre minori; Santalanea, Bonvicino ed altre minori; Cava Rizzaro-Castello di Gadera e Monte Roccarazzo, Costa Mendola, case Porcelli e Masseria di Passaneto a Francofonte.

Livello di tutela 1

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;
- tutela paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dalle presenti norme;
- realizzare cave, l’asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.

d. Paesaggio delle aree naturali e agrumicole Monti Serravalle, Castellana, Palazzelli e manufatti storici rurali, aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Pertinenze percettive dei Centri storici di Carlentini e Francofonte

Livello di tutela 2

- tutela paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- le eventuali nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agricolo e i caratteri specifici

del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza alterare il paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi modellandosi sull'altimetria dei terreni.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- costruire nuove strade;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- costruire nuove serre;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

f. Paesaggio di margine urbano di Lentini e delle aree archeologiche di C.da Piscitello, Fiumara Molinelli, Cava Rizzaro, C.da Armicci e Catalicciardo

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;

- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

g. Area di rispetto del Biviere di Lentini e area archeologica compresa

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

h. Aree archeologiche di Monte Casale di S. Basilio-Castellana

Livello di tutela 3:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- Tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- nelle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole la esecuzione di scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BBCCAA di Siracusa;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzione e l’apertura di strade e piste
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre.

i. Aree archeologiche di Monte S.Basilio e Palazzelli

Livello di tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dalle presenti norme;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre.

l. Biviere di Lentini, e filare alberato monumentale di Pinus pinea

Livello di tutela 3

- salvaguardia dell'habitat del lago e della zona di protezione speciale per l'avifauna migratoria attraverso interventi di protezione e incremento di vegetazione autoctona;
- favorire l'incremento della biodiversità sia vegetale che zoologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia;
- effettuare interventi di capitozzatura sulle chiome degli alberi;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare impianti eolici o fotovoltaici.

Art. 25

Paesaggio locale 05

“Alti Iblei”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- salvaguardia degli ecosistemi naturali e dell'agroecosistema;

- conservazione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga ;
- salvaguardia della morfologia dei luoghi e la conservazione del sistema paesaggistico delle “cave iblee”;
- consolidamento dei versanti e la mitigazione dell’azione erosiva dei fiumi basate su principi di ingegneria naturalistica;
- potenziamento della rete ecologica anche attraverso la conservazione dei geositi;
- tutela degli scenari e dei panorami;
- conservazione del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici ed aree archeologiche) ed il mantenimento del riconoscimento UNESCO;
- conservazione del rapporto tra l’intorno naturale ed i sistemi urbani storici.

1. Indirizzi

a. Centri e nuclei storici, paesaggi urbani di pregio: centro storico di Sortino; centro storico di Buccheri; centro storico di Ferla; centro storico di Cassaro; nucleo storico di Pedagaggi e Villasmundo

- conservazione del valore storico-testimoniale e loro valorizzazione attraverso la realizzazione di strutture ricettive diffuse (albergo diffuso, paese-albergo);
- mantenere i margini urbani e l’assetto del centro storico.
- In queste aree si applica la normativa per componenti “Centri e Nuclei Storici” del presente piano

b. Pertinenze percettive dei centri e nuclei storici di Sortino e cava Gigione; Centro storico di Buccheri; Centri storici di Ferla e Cassaro; pertinenza percettiva nord del Centro storico di Palazzolo Acreide pertinenza percettiva sud del Centro storico di Palazzolo Acreide e cava dei Mulini

- per la loro posizione geografica e panoramica se ne prevede la loro conservazione, anche attraverso il potenziamento della rete ecologica e/o per la valorizzazione del paesaggio.

c. Paesaggio agricolo collinare:

zona di espansione città di Solarino e Sortino; campagna urbanizzata di Palazzolo Acreide; insediamenti perirubani a nord e attorno Canicattini Bagni

- dovrà essere privilegiato il mantenimento del paesaggio agricolo ed il suo valore paesaggistico, evitando l’inserimento di attività non coerenti con le specifiche qualità di questo paesaggio;

- si dovrà prevedere il potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici con azioni tendenti al ripopolamento vegetale e rimboschimento ed al recupero finalizzati alla riduzione del loro impatto percettivo ed all'incentivazione degli usi collettivi del paesaggio e del patrimonio sociale da esso rappresentato. Per i centri storici, si dovranno osservare le indicazioni previste al Titolo II; le pertinenze percettive dei loro margini urbani andranno riqualificati al fine di ridurre gli impatti visivi negativi.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio fluviale del Vallone S. Calogero e Rio Carlentini affluenti del fiume S. Leonardo sud est di Carlentini, Rio d'Agnone, Torrente Porcheria Vallone Li Margi, Fiume Favarotta.- Aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1

- potenziamento dei corridoi ecologici;
- conservazione dei margini dell'abitato.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- costruire serre;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesaggistici;
- realizzare cave e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto nelle norme per componenti di cui al presente Piano.

b. Centro storico di Buscemi e bagolaro monumentale

Livello di tutela 1

- mantenimento dei caratteri storici del centro urbano e valorizzazione dei valori paesaggistici ed etnoantropologici, come ecomuseo del lavoro contadino già previsto all'interno della rete museale degli Iblei;
- conservazione dell'albero monumentale, prevedendo interventi di dendrochirurgia ove necessari ed escludendo i tagli e/o le potature a "tutta cima".

c. *"Cave" attorno al Centro Storico di Sortino*

Livello di tutela 2

- potenziamento dei corridoi ecologici;
- conservazione dei margini dell'abitato;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturalizzazione;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra, che alterino i caratteri morfologici e paesaggistici;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

d. *Paesaggio agricolo di di Piana dei Monaci, Serra Paradiso, Campanio, filippoporto, Piantilenza, Contrada Mongibella, Monte S.Germano, Monte Mazzarino Piano Secco, Monte Vignitti, Monte S,Nicolò, Poggio Corvo, C.da Bosco Rotondo, Cugni Mirio. Comprese le aree archeologiche (Monte Pavone, Cugno Arancino e San Martino Braria, San Mauro e Timignosa ecc.).*

Livello di tutela 2

- tutela delle formazioni vegetali ripariali e dei boschi naturali degli altipiani;
- recupero paesaggistico-ambientale;
- potenziamento della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico.

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo la normativa prevista per la componente Archeologia di cui al presente Piano.

e. *Il paesaggio naturale e i boschi di querce da sughero degli Alti Iblei, geosito di monte Pancali del Fiume Galice-Trigona-Ossena e aree contermini.*

Monte Gancio.e cave naturali degli Affluenti sinistri dell'Anapo, del fiume Cantera e area boscata contermini ad affluente del fiume S. Leonardo, Cava Belluzza e Cozzo Ogliastri, Bosco Pisano, e Torrente Pedagaggi, Torrente Margi, Fiume Marcellino, Affluente sinistro e destro del Fiume Anapo, Monte S. Giovanni e Coste S. Lorenzo, C.da Moastrello, Serra dell'Alpe, Torrente Alberi, Bosco di S. Maria a Buccheri, Area a macchia mediterranea naturale di Bibbinello, boschi artificiali consolidati presenti fra Buccheri e Buscemi Torrente Spillone e Casa Sant'Andrea, Alta valle dell'Anapo e Pantalica Monte Lauro, Fiumi Mulinello, Nisarca, Marcellino, Belluzza e aree contermini.

Livello di tutela 3

- riconversione graduale a latifoglie autoctone la tutela delle formazioni vegetali ripariali ed il potenziamento della rete ecologica;
- tutela ai fini della conservazione della loro biodiversità vegetale per gli habitat naturali.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare nuove costruzioni realizzare edifici in zona agricola e aprire strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modificano il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- costruire serre;
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2, ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1.

f. Il Paesaggio del bosco naturale a sughereta (Quercus suber) di C.da Rizzolo e l'area di valore panoramico "La Torre".

Livello di tutela 3

- potenziamento della rete ecologica;
- tutela ai fini della conservazione della loro biodiversità vegetale per gli habitat naturali

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare nuove costruzioni realizzare edifici in zona agricola e aprire strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- costruire serre;
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori).

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2, ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1.

g. Il sistema delle aree archeologiche di Pantalica , Giarranauti ,Guffari-Contessa di sotto, e altre minori, di Buscemi, Akrai e colle Orbo a Palazzolo.

Area archeologica di Erbeso – Monte Casale

Livello di tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste;
- aprire nuove cave.

h. Le niviere di Buccheri

Livello di tutela 3

- conservazione e protezione anche attraverso tecniche di restauro mirate.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare nuove costruzioni;
- costruire nuove strade, nonché introdurre modifiche planoaltimetriche di quelle esistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- costruire serre;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, l’asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i..

i. Cave di estrazione e discariche comunali; cava d'estrazione Arcile Caruso; cave di estrazione tra il S. Fratello e il Mulinello; discarica a nord della vasca Ogliastro; cave d'estrazione a nord di Sortino, in località Cugni, in contrada Grottaparrino

Aree di recupero

- dovrà prevedersi un idoneo recupero ambientale e paesaggistico da effettuare, al fine di recuperare il profilo paesaggistico dei versanti;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Aree di recupero".

Art. 26

Paesaggio locale 06

"Balza di Agnone, monte Tauro ed entroterra megarese"

Obiettivi di qualità paesaggistica

- salvaguardia degli ecosistemi naturali e dell'agroecosistema;
- conservazione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga;
- salvaguardia della morfologia dei luoghi;
- consolidamento dei versanti e la mitigazione dell'azione erosiva dei fiumi basate su principi di ingegneria naturalistica;
- potenziamento della rete ecologica;
- tutela degli scenari e dei panorami;
- conservazione del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici ed aree archeologiche);
- conservazione del rapporto tra l'intorno naturale ed i sistemi urbani storici.

1. Indirizzi

a. Paesaggio dei mosaici colturali

- interconnessione tra gli elementi che costituiscono il sistema delle aree sottoposte a tutela al fine di realizzare una rete che abbia valenza paesaggistico-percettiva ed ecologica, ricca di beni culturali;
- recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti finalizzati alla riduzione del loro impatto percettivo.

b. Centro Storico di Augusta

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Centri storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggi costieri urbanizzati a monte della SS.114 di Costa Saraceni, Castelluccio, Baia del Saraceno, Cozzo dei Turchi, ed aree agricole arborate

Livello di tutela1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

b. Paesaggi agricoli del Vallone S.Calogero, Rio d'Agnone, Rio S.Fratello. Torrente Porcheria, aree d'interesse archeologico comprese

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

c. Area archeologica di Cozzo Porte Rosse

Livello di tutela 1

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

d. Aree costiere di Casa Imprescia e Monte Amar ed area costiera rocciosa di località Vetrano e Celona

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni vegetali costiere.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

e. Aree d'interesse archeologico del centro storico di Augusta

Livello di tutela 1

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Nel centro storico di Augusta si applicano le normative per la relativa componente del presente Piano.

f. Paesaggio agricolo di Ponte Castelluccio, C.da Sampieri e Basso Martelli e paesaggio costiero del centro storico di Brucoli

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

g. Aree archeologiche della balza rocciosa di Monte Tauro

Livello di tutela 2

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dalle presenti norme;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

h. Paesaggio agricolo del fiume Mulinello

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;

- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m. ;

i. Paesaggio costiero del fiordo di Brucoli ed aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per il nucleo urbano di Brucoli:

- conservazione dei valori storico-testimoniali e loro valorizzazione attraverso la realizzazione di strutture ricettive diffuse (albergo diffuso, paese-albergo). Sarà necessario inoltre mantenere i margini urbani e l'assetto urbano storicizzato.
- recupero e riqualificazione finalizzati alla riduzione dell'impatto percettivo.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

l. Aree d'interesse archeologico di Punta Castelluccio e fascia costiera rocciosa presso il Casello di Agnone

Livello di tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- nelle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole la esecuzione di scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BBCCAA di Siracusa;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzione e l'apertura di strade e piste;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre.

m. Il sistema delle saline di Augusta, dell'Hangar, dell'aeroporto per dirigibili e dell'idroscalo

Livello di tutela 3

- conservazione e valorizzazione del monumento e delle aree ad esso funzionali;
- mantenimento delle zone umide.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzione e l'apertura di strade e piste;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre.

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

n. Saline orientali, porto Megarese

Livello di tutela 3

- conservazione della zona umida.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzione e l'apertura di strade e piste;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni;
- alterare o distruggere le saline superstiti;

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

o. Aree della Gisira e aree industriali

Aree di recupero

- tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme;
- le aree industriali, una volta dismesse, dovranno prevedere progetti di recupero paesaggistico ed ambientale.

Art. 27

Paesaggio locale 07

“Pianura costiera megarese e Aree Industriali”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- salvaguardia degli ecosistemi naturali e dell'agroecosistema;
- conservazione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga;
- consolidamento dei versanti e la mitigazione dell'azione erosiva dei fiumi basate su principi di ingegneria naturalistica;
- potenziamento della rete ecologica;
- tutela degli scenari e dei panorami;
- conservazione del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici ed aree archeologiche);

Indirizzi

a. Paesaggio delle aree agricole della pianura megarese

- tutela dei residui ambienti naturali palustri costieri;
- tutela e messe in rete delle aree archeologiche di pregio;
- recupero delle aree tutelate per legge, oggi occupate da insediamenti, da attuare in caso di dismissioni o trasformazioni delle attività industriali;
- recupero e riqualificazione degli insediamenti esistenti.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio dei fiumi Marcellino, Vallone Gebbiazza, Manderazzi, Cantera, Vallone Cusumano, Vallone della Neve ed altre incisioni del basso versante dei Monti Climiti

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

b. Nucleo storico di Belvedere

Livello di tutela 1

- mantenimento dei margini urbani;
- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori;

In quest'area si applica la normativa per componente "centri storici" prevista nel presente Piano.

c. Paesaggi costieri urbanizzati

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori.

d. Paesaggio agricolo lungo il fiume Mulinello e le aree agricole contermini il bacino dell'Ogliastro, e delle saline del Mulinello, aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Paesaggi fluviali e aree archeologiche dei Torrenti Marcellino, "Cave" Canniolo e Cavalli, versante sud dei Monti Climiti, Cava Mostringiano in parte, Grotta Palombara, località Targia

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito.

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesaggistici;
- realizzare cave e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

f. Saline di Augusta e foce del torrente Mulinello, tratto del fiume Belluza, Megara Hyblaea e aree limitrofe, Penisola Magnisi, Tapshos e saline di Priolo, Stentinello, e sistema archeologico del Castello Eurialo e c.da Sinerchia

Livello di tutela 3

In queste aree non è consentito:

- nelle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole la esecuzione di scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BBCCAA di Siracusa;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

g. Aree a carattere urbanistico; grandi infrastrutture territoriali costiere e aree industriali

Aree di recupero

- tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme;
- le aree industriali, una volta dismesse, dovranno prevedere progetti di recupero paesaggistico ed ambientale.

Art. 28

Paesaggio locale 08

“Monti Climiti”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- salvaguardia degli ecosistemi naturali e dell’agroecosistema;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga;
- salvaguardia della morfologia dei luoghi e la conservazione del sistema paesaggistico delle “cave iblee” e della loro biodiversità;

- consolidamento dei versanti e mitigazione dell'azione erosiva dei fiumi basati su principi di ingegneria naturalistica;
- potenziamento della rete ecologica;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio delle aree agricole connesse al centro urbano di Melilli*

- mantenimento dell'attività agricola e d'allevamento;
- risanamento e consolidamento dei suoli e dei versanti con tecniche di bio-ingegneria;
- riequilibrio naturalistico ed eco sistemico;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. *Paesaggio agricolo connesso alla Cava dell'Acqua, Cava Canniolo ed aree di modesti rilievi a sud di Melilli.*

Livello di tutela 2:

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere una distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;

- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

b. Altopiano dei Monti Climiti

Livello di tutela 3

- riconversione graduale a latifoglie autoctone la tutela delle formazioni vegetali ripariali ed il potenziamento della rete ecologica;
- tutela ai fini della conservazione della loro biodiversità vegetale per gli habitat naturali.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare nuove costruzioni e aprire strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- costruire serre;
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori).

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2, ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone “B” dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 29

Paesaggio locale 09 “Bassa valle dell’Anapo”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione e recupero dei valori paesistici ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario;
- potenziamento della forestazione;
- riassetto dei versanti e salvaguardia idrogeologica del territorio di pianura;
- riqualificazione delle spiagge costiere;
- salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici;
- valorizzazione delle aree archeologiche;
- riqualificazione ambientale paesaggistica dell'insediamento.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo del fiume Ciane, del Cavadonna e Anapo

- mantenimento dell’attività e dei caratteri del paesaggio agrumicolo;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio della pianura agricola del siracusano

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), elemento tipico dei luoghi e in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- conservazione dei valori paesistici e mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra, che alterino i caratteri morfologici e paesaggistici;
- realizzare cave e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;

- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

b. Paesaggio fluviale della Valle del Fiume Anapo, compresi i suoi affluenti destri, i Valloni Moscasanti e Cavadonna e la Cava Mortillaro; aree archeologiche comprese.

Livello di tutela 2

- tutela delle formazioni ripariali;
- tutela, riqualificazione, ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali delle reti ecologiche;
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

c. Aree archeologiche di Cavadonna, Grotta Monello, riserva e Foce del fiume Ciane, Fiume Anapo ed aree boscate

Livello di tutela 3

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare nuove costruzioni, realizzare edifici in zona agricola e aprire strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- costruire serre;
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui al Livello di tutela 2, ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone “B” dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del Livello di tutela 1.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 30

Paesaggio locale 10 “Balza costiera urbanizzata di Siracusa”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione e recupero dei valori paesaggistici ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche);
- conservazione della fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- riqualificazione ambientale-paesistica degli insediamenti e la promozione delle azioni per il riequilibrio paesaggistico.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo della pianura costiera

- Mantenimento e recupero dell’attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale nonché delle infrastrutture legate al trasporto ferroviario;
- eventuali aree e beni archeologici presenti all’interno degli ambiti individuati quali agricoli, sono sottoposti alla relativa normativa per componente;

b. Paesaggio urbano consolidato

- al margine delle aree edificabili dovranno essere individuate opportune aree verdi;
- le nuove costruzioni dovranno tener conto di un corretto rapporto con il paesaggio tutelato;

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Centro storico di Ortigia, zona Umbertina e Borgata S.Lucia

Livello di tutela 1

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica ed ambientale dei centri, secondo la normativa per la componente "Centri Storici" e la legge speciale di Ortigia;
- mantenimento dei margini costieri della città, privilegiandole relazioni morfologiche con il mare e la costa opposta che ne costituisce lo specchio;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo;

b. Paesaggio agricolo sotteso al canale Galermi, area costiera a monte del tracciato ferroviario

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;

- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

c Aree urbanizzate – Paesaggi urbani compatti e dispersi

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori.

d. Paesaggio agricolo di pregio di Contrada Tremilia

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente Centri storici e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Paesaggio del contesto di pregio del parco delle Mura Dionigiane ed aree archeologiche presenti nel contesto urbano

Livello di tutela 3

- conservazione del sistema archeologico di area vasta;
- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- effettuare la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione, ad eccezione di quella a servizio del turismo a cura del comune o di altra pubblica amministrazione;
- collocare ripetitori radio, tv e della telefonia o per qualunque altro servizio;
- realizzare tralicci, antenne per le telecomunicazioni impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo;
- effettuare qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio urbano consolidato;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente Archeologia e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

f. Area marina compresa tra il Porto Grande e il Porto Piccolo e relativa fascia costiera

Livello di tutela 3

- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistica del tessuto edilizio esistente;
- mantenimento degli habitat naturali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;

- realizzare nuove costruzioni;
- l'apertura di nuove strade;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- resta fatta salva la collocazione di dispositivi galleggianti stagionali per l'ormeggio delle imbarcazioni.

Art. 31

Paesaggio locale 11

“Valle del Tellaro”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- potenziamento della rete ecologica;
- conservazione degli insediamenti archeologici;
- conservazione dell'agro-ecosistema;
- conservazione del sistema dei corsi d'acqua o delle “cave”.

1. Indirizzi

- a. Ex linea ferrata SAFS Siracusa-Vizzini-Ragusa a scartamento ridotto, che attraversa diversi Paesaggi Locali*
- recupero e valorizzazione dell'armatura ferroviaria a servizio del turismo;
 - recupero e riqualificazione degli immobili e delle opere d'arte legati alla funzione ferroviaria.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

- a. Paesaggio fluviale del torrente Gria*

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

b. Paesaggio fluviale e delle aree intercluse tra gli affluenti della sponda sinistra del fiume Tellaro, aree archeologiche comprese

Livello di tutela 2

- tutela delle formazioni ripariali;
- tutela, riqualificazione, ricostruzione degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine della costituzione dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali delle reti ecologiche;
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

c. Nucleo storico del borgo di Castelluccio

Livello di tutela 3

- conservazione del tessuto, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storico ambientale del Borgo, secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Centri Storici" per i nuclei storici.

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del centro storico;
- effettuare la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti;
- collocare impianti tecnologici (comprese parabole, tubi del gas, contatori, serbatoi,) sui prospetti che definiscono gli spazi pubblici e sulle coperture;
- collocare impianti di condizionamento dotati di unità esterne a meno che esse non vengano collocati in corti, terrazze o altri spazi di pertinenza non visibili dagli spazi pubblici;

- collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione , ad eccezione di quella a servizio del turismo a cura del comune o di altra pubblica amministrazione;
- tutela secondo la normativa per componente “Centri Storici” prevista nel presente Piano.

d. Paesaggio delle aree naturali; parte dei Biotopi denominati: Fiume Tellaro, Pinete del Fiume Tellaro, Monte Renna; aree archeologiche comprese

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziamento delle aree boscate (Monte Renna);
- progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione degli incendi.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l’apertura di strade e piste ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L. R. 16/96 e s. m. i. si applicano le disposizioni di cui al livello di tutela 2, (ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone “B” dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del livello di tutela 1).

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologica” e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 32

Paesaggio locale 12

“Tavolato degli Iblei”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- potenziamento della forestazione al fine di favorire il latifogliamento naturale del territorio;
- salvaguardia degli ecosistemi naturali e dell’agroecosistema;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga;
- salvaguardia della morfologia dei luoghi;
- consolidamento dei versanti e la mitigazione dell’azione erosiva dei fiumi basate su tecniche di ingegneria naturalistica;
- potenziamento della rete ecologica;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici ed aree archeologiche).

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento e recupero dell’attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale nonché delle infrastrutture legate al trasporto ferroviario;
- eventuali aree e beni archeologici presenti all’interno degli ambiti individuati quali agricoli, sono sottoposti alla relativa normativa per componente;
- conservazione e valorizzazione degli ex tracciati ferroviari secondari;
- recupero e destinazione a funzioni di accoglienza degli immobili e delle opere d’arte legati alla funzione ferroviaria;

- tutela e messe in rete delle numerose aree archeologiche di pregio;
- mantenimento della rete ecologica e paesaggistica.

b. Centri Storici di Canicattini Bagni e Palazzolo Acreide

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storica e ambientale del centro, secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Centri storici".

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio urbanizzato di Avola antica

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali;
- mantenimento dei margini dell'abitato e del tessuto rado edilizio.

b. Paesaggio terrazzato di .Avola Antica, cave limitrofe Cave a ovest di Noto Antica e paesaggio fluviale del bacino del fiume Tellaro

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento di tutela ambientale nelle aree marginali;
- mantenimento della vegetazione naturale presente lungo le aree coltivate e gli elementi di confine in muratura a secco in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- effettuare varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;

c. Pertinenza percettiva del Centro storico di Canicattini Bagni

Livello di tutela 2

- mantenimento dei margini e dei caratteri tradizionali dell'organizzazione del tessuto urbano.

In queste aree non è consentito:

- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare cave, l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura;
- costruire serre;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

d. Paesaggio agricolo degli affluenti dell'Anapo, del fiume Asinaro, delle Contrade S.Lucia e Casalicchio, Testa dell'Acqua e Rigolizia

Livello di tutela 2

- conservazione dell'agricoltura tradizionale in quanto presidio dell'ecosistema e del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- conservazione dell'organizzazione del territorio e degli insediamenti agricoli storici;
- tutela delle aree ripariali;
- tutela paesaggistica ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- le eventuali nuove costruzioni debbono essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri

specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

- tutti gli interventi antropici dovranno inserirsi senza alterare il paesaggio tutelato, rispettando la morfologia dei luoghi, adottando criteri di minimizzazione degli impatti percettivi modellandosi sull'altimetria dei terreni.

In queste aree non è consentito:

- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- costruire serre;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

e. Adiacenze dell'alta Valle dell'Anapo e Pantalica; Valli di Noto Antica, Cava Grande del Cassibile e alto corso del Cavadonna; Riserva Grotta Monello; aree boscate comprese Livello di tutela 3.

- conservazione degli habitat naturali e tutela della biodiversità;
- potenziamento della forestazione attraverso il progressivo latifogliamento dei boschi;
- mantenimento dell'agroecosistema;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i..

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
- realizzare serre;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L. R. 16/96 e s. m. i. si applicano le disposizioni di cui al livello di tutela 2, (ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del livello di tutela 1).

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

f. Aree archeologiche sito di Akrai,, Avola Antica e cave limitrofe, Noto Antica e cave limitrofe

Livello di tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo

g. Insediamenti compatti disordinati a nord di Avola Antica

Aree di recupero

- tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme.

Art. 33

Paesaggio locale 13

“Pianura costiera centrale”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- potenziamento della forestazione;
- riassetto dei versanti e salvaguardia idrogeologica del territorio di pianura;
- riqualificazione delle spiagge costiere;
- salvaguardia dei valori naturali, paesaggistici ed archeologici;
- valorizzazione delle aree archeologiche;
- riqualificazione ambientale paesaggistica dell'insediamento.

1. Indirizzi

a. Aree agricole interfluviali costiere e paesaggio agricolo collinare

- tutela delle aree naturali e potenziamento dei corridoi ecologici;
- riqualificazione degli insediamenti edilizi diffusi sulla costa;
- le aree archeologiche complesse andranno salvaguardate da nuovi insediamenti;
- andrà preservata l'agricoltura collinare ed il paesaggio terrazzato della collina sovrastante il centro urbano di Avola;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

b. Città di Avola e centri minori

- conservazione del tessuto urbano, restauro e recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità urbanistica, storica ed ambientale secondo quanto previsto dalla normativa specificato dalle Norme per la componente “Centri storici”.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Aree urbanizzate – paesaggi urbani compatti e dispersi in contrada Arenella, Punta Milocca, Terrazza, Plemmirio

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori.

b. Paesaggio dell'area dei Pantanelli di Avola

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori).

c. Paesaggio delle aree agricole di connessione ecologica tra il Plemmirio e Punta Arenella

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

d. Paesaggio agricolo della Maddalena, Terrauzza, Fanusa, del Vallone Mortellaro, Masseiria Cuba

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e. Paesaggio agricolo di contrada Spinagallo e del margine meridionale del rilievo di Avola antica, corsi d'acqua compresi

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare serre;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

f. Paesaggio delle aste fluviali del territorio Avolese

Livello di tutela 2

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m..

g. Paesaggio costiero del Porto Grande e Punta Milocca, penisola della Maddalena e Ognina

Livello di tutela 3

- conservazione morfologica della costa;
- riqualificazione paesaggistica del tessuto edilizio esistente;
- mantenimento degli habitat naturali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- resta fatta salva la collocazione di dispositivi galleggianti stagionali per l'ormeggio delle imbarcazioni.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

h. Paesaggio della foce del fiume Cassibile e Cavagrande e area costiera naturale di cala bernardoe Eloro,

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione;

- rinaturalizzazione e sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- interventi per favorire la sosta e la riproduzione dell'avifauna selvatica.

Per le parti di territorio individuate come Riserva Naturale vige il regime di tutela ad essa relativo e si applicano le norme definite nel rispettivo regolamento e/o piano di gestione del corrispondente sito Natura 2000, se più cautelative della presente norma.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre.

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologica" e delle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

i. Aree urbanizzate e aree costiere caratterizzate da insediamenti compatti disordinati

Area di Recupero

- tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme;
- riordino urbanistico in cui le nuove costruzioni dovranno essere compatibili con i caratteri del paesaggio costiero evitando la saturazione degli spazi ancora liberi in favore di un ripristino del paesaggio.

Art. 34
Paesaggio locale 14
“Tavolato di Rosolini”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- potenziamento della rete ecologica;
- conservazione degli insediamenti archeologici;
- conservazione dell'agro-ecosistema;
- mantenimento e valorizzazione dell'attività agropastorale.

1. Indirizzi

a. Centro di Rosolini e zone di espansione

- mantenimento delle aree ai margini dei centri urbani degli insediamenti, prevalentemente residenziali o produttivi.

b. Paesaggio agricolo

- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- mantenimento delle attività colturali tradizionali.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio fluviale Rivo Stafenna

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

b. Aree archeologiche di Contrada Rizzarelli

Livello di tutela 2

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia".

c. Paesaggio agrario dell'altopiano occidentale, delle aree archeologiche comprese e delle aree con funzione di connessione paesaggistica ed ecologica

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agrario e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L. R. 30/97 e 89 L. R. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- effettuare movimenti di terra.

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

d. Paesaggio degli Iblei meridionali: Cava Grande, Cava Prainito, Cava Granata, Cava di Ispica, Cava Scardina, Vallone Stafenna, fiume Tellesimo, aree archeologiche comprese, aree archeologiche di contrada Narbalata e Stafenna

Livello di tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali e potenziamento delle aree boscate, progressivo conversione con specie autoctone degli impianti artificiali;
- restauro e valorizzazione dei beni archeologici;
- recupero dei fabbricati e riuso con funzioni di servizio al turismo archeologico e naturalistico;
- potenziamento della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali ;
- realizzare serre;

- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L. R. 16/96 e s. m. i. si applicano le disposizioni di cui al livello di tutela 2, (ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del livello di tutela 1).

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

e . Vincolo archeologico del Centro urbano di Rosolini

Livello di tutela 3

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 35

Paesaggio locale 15

"Colline argillose di Noto"

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione valori naturali e paesaggistici;
- potenziamento della rete ecologica;

- conservazione del sistema dei corsi d'acqua o delle "cave";
- conservazione e valorizzazione del sistema archeologico;
- preservare la percezione piena del Tavolato Ibleo;
- conservazione del centro storico di Noto.

1. Indirizzi

a. *Paesaggio agricolo interfluviale: Asinaro, S. Nicola, Gioè*

- tutela e mantenimento dei corridoi ecologici costituiti dai corsi d'acqua;
- mantenimento dei margini urbani storicizzati;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, rispettando i caratteri spaziali di qualità del paesaggio ibleo, tali da non incidere e alterare il paesaggio agricolo e le caratteristiche specifiche del sito, mantenendo i caratteri dell'insediamento sparso agricolo con un linguaggio formale di alta qualità che si rapporti positivamente a quella dell'architettura rurale tradizionale;
- mantenimento arboreti tradizionali (mandorlo);
- riqualificazione ambientale-paesaggistica degli insediamenti.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. *Centro storico di Noto*

Livello di tutela 1

- riqualificazione dei detrattori che risultano difforni dalla tipologia del tessuto urbanistico architettonico del paesaggio urbano di Noto;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Centri Storici";
- conservazione del tessuto urbano, manutenzione e restauro conservativo del patrimonio edilizio di pregio;
- mantenimento dei margini della città.

b. *Paesaggi del Fiume S. Nicola e aree di interesse archeologico contigue, del Gioè, dell'Asinaro e delle aste fluviali minori*

Livello di tutela 2

- recupero paesaggistico - ambientale ed eliminazione dei detrattori;

- tutela delle formazioni ripariali;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare serre
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i..

Per le aree archeologiche valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente "Archeologia" e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

c. *Paesaggio delle colline argillose*

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo del tavolato ibleo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema;
- mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici

rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;

- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le eventuali nuove costruzioni residenziali destinate alla conduzione del fondo agricolo, dovranno essere a bassa densità ed articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- potenziamento della rete ecologica.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i..

d. Paesaggio del Cozzo Scavo e Monte Renna

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze geologiche e biologiche;
- attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziamento delle aree boscate;
- progressivo latifogliamento con specie autoctone, prevenzione degli incendi.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i..
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali ;
- aprire nuove cave;
- realizzare serre.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L. R. 16/96 e s. m. i. si applicano le disposizioni di cui al livello di tutela 2, (ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del livello di tutela 1).

e. Paesaggio dell'area panoramica a nord ovest di Noto

Livello di tutela 3

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre.

f. Paesaggio ripariale dell'Asinaro e del suo affluente

Livello di Tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali ;
- realizzare serre;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L. R. 16/96 e s. m. i. si applicano le disposizioni di cui al livello di tutela 2, (ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone "B" dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del livello di tutela 1).

g. Cave di estrazione c/da Cozzo Carrubba

Aree di recupero

- Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme.

Art. 36

Paesaggio locale 16

"Pianura alluvionale del Tellaro"

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione degli insediamenti archeologici;
- riqualificazione del paesaggio naturale del fiume Tellaro;

- potenziamento della rete ecologica;
- conservazione degli insediamenti archeologici;
- rimozione dei detrattori ambientali lungo gli argini;
- conservazione dell'agro-ecosistema;
- conservazione del patrimonio storico-culturale (architettonico, percorsi storici e aree archeologiche);
- conservazione habitat costieri.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo dei seminativi arborati

- mantenimento paesaggio delle colture arboree (mandorleti);
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- mantenimento delle attività colturali tradizionali.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio del Fiume Tellarò (escluso l'alveo), Saia Randeci e aree archeologiche comprese

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;

- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare nuove serre;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

b. *Paesaggio agricolo del Tellaro, del S. Nicola e quello connesso con i Pantani di Vendicari.*

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- si dovrà evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- gli interventi dovranno tendere alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- realizzare serre;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i..

c. Paesaggio ripariale del fiume Tellaro

Livello di Tutela 3

- recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori;
- tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali ;
- realizzare serre;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;

- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

Alle aree di rispetto dei boschi di cui alla L. R. 16/96 e s. m. i. si applicano le disposizioni di cui al livello di tutela 2, (ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone “B” dei vigenti PRG, per le quali si applicano le disposizioni del livello di tutela 1).

d. Paesaggio Oasi faunistica di Vendicari e aree archeologiche comprese (Eloro Cadeddi)

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione;
- rinaturalizzazione e sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un’ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

Per le parti di territorio individuate come Riserva Naturale vige il regime di tutela ad essa relativo e si applicano le norme definite nel rispettivo regolamento e/o piano di gestione del corrispondente sito Natura 2000, se più cautelative della presente norma.

In queste aree non è consentito:

- nelle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole la esecuzione di scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BBCCAA di Siracusa;
- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 37

Paesaggio locale 17

“Bassi Iblei”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione del sistema dei corsi d’acqua;
- mantenimento della qualità del paesaggio agrario, soprattutto nella zona collinare;
- conservazione e tutela degli scenari e panorami verso il tavolato costiero di Pachino;
- limitazione delle colture intensive in serra e conservazione dell’organizzazione agricola del territorio.

1. Indirizzi

a. Paesaggio agricolo collinare

- mantenimento paesaggio delle colture arboree (mandorleti);
- riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell’agricoltura;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agropastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
- mantenimento delle attività colturali tradizionali.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Paesaggio agricolo degli affluenti del Tellaro

Livello di Tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;

Per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

b. Paesaggio agricolo connesso con i pantani di Vendicari

Livello di tutela 2

- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri;
- le eventuali nuove costruzioni, dovranno essere a bassa densità, articolate secondo tipologia rurale tradizionale, tali da non incidere e alterare il paesaggio e i caratteri specifici del sito, e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo;
- per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima idonea dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne , sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione.

In queste aree non è consentito:

- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;

- realizzare nuove serre;
- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97 e 89 L.R. 06/01 e s.m.i..

c. Riserva di Vendicari e aree archeologiche comprese

Livello di tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione;
- rinaturalizzazione e sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;

Per le parti di territorio individuate come Riserva Naturale vige il regime di tutela ad essa relativo e si applicano le norme definite nel rispettivo regolamento e/o piano di gestione del corrispondente sito Natura 2000, se più cautelative della presente norma.

In queste aree non è consentito:

- nelle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole la esecuzione di scavi, ad eccezione di quelli a fini archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BBCCAA di Siracusa;
- realizzare nuove costruzioni;
- realizzare infrastrutture e reti;
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare tralicci , antenne per telecomunicazioni, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
- aprire nuove cave;
- realizzare nuove serre;

Per le aree archeologiche, valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;

- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia” e dalle prescrizioni e limitazioni di cui ai rispettivi decreti e dichiarazioni di vincolo.

Art. 38

Paesaggio locale 18

“Costa di Elbro e pantani di Vendicari”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- promozione della ricostruzione della fascia delle dune e delle attività agricole; salvaguardia degli ecosistemi naturali e dell'agroecosistema;
- conservazione e diffusione delle specie agricole storico-tradizionali;
- tutela delle aree a macchia mediterranea ed a gariga;
- potenziamento della rete ecologica;
- fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- conservazione del patrimonio storico e culturale (architetture, percorsi storici ed aree archeologiche);
- recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale, dei torrenti e dei canali e rinaturalizzazione dei tratti con alvei artificiali;
- favorire la formazione di ecosistemi naturali stabili ai fini della ricostituzione dell'habitat;
- creazione di itinerari naturalistici ai fini della fruizione didattica e scientifica;

1. Indirizzi

a. Paesaggio dell'area marina

- tutela delle emergenze biologiche marine e costiere;
- favorire interventi di recupero ambientale e disinquinamento del mare e del litorale dei torrenti e dei canali, rinaturalizzare più tratti con l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica;
- promuovere interventi di difesa costiera attraverso tecniche di ingegneria naturalistica;

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. *Riserva di Vendicari, Tonnara e Torre e paesaggio della costa di S.Lorenzo, Costa Reitani, aree archeologiche comprese.*

Livello di Tutela 3

- tutela delle emergenze idrologiche e biologiche;
- conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione;
- rinaturalizzazione e sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive;
- potenziamento della fruizione didattico-scientifica con la creazione di itinerari naturalistici anche ai fini della fruizione del patrimonio naturale e di antichi tracciati viari e/o sentieri;
- interventi per favorire la sosta e la riproduzione dell'avifauna selvatica.

Per le parti di territorio individuate come Riserva Naturale vige il regime di tutela ad essa relativo e si applicano le norme definite nel rispettivo regolamento e/o piano di gestione del corrispondente sito Natura 2000, se più cautelative della presente norma.

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade;
- realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e altri impianti tecnologici a rete aerei o sotto traccia, ad eccezione di quelli interrati che insisterebbero sull'area di sedime delle strade preesistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;

- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti e quelli connessi con il ripristino del sistema dei pantani e delle saline;
- costruire serre;
- collocare strutture prefabbricate anche mobili;
- esercitare qualsiasi attività industriale;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare impianti fotovoltaici solo per autoconsumo
- eseguire movimenti di terra, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dalle presenti norme;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona.

b. Area (limitrofa alla fascia costiera) di Contrada Reitani e Fondo Morte

Area di Recupero

- riqualificazione dei valori paesaggistico ambientali manomessi o degradati e mantenimento dei corridoi ecologici e costieri.
- tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme.

Tale prescrizione è esecutiva nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici ed è attuata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardi aree soggette a tutela.

Art. 39

Paesaggio locale 19

“Pantani meridionali”

Obiettivi di qualità paesaggistica

- conservazione valori naturali e paesaggistici degli habitat costieri;
- potenziamento della rete ecologica;

- conservazione del sistema dei corsi d'acqua;
- conservazione e valorizzazione del sistema archeologico.

1. Indirizzi

a. Aree agricole ad agricoltura intensiva

- mantenimento del sistema dei canali di alimentazione dei pantani e dell'assetto del paesaggio intorno;
- riconversione biologica delle colture in serra;
- le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute in rapporto alle superfici dei fondi, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo.

b. Centro storico di Pachino e Porto Palo

- conservazione del tessuto urbano, recupero del patrimonio edilizio di pregio, mantenimento dell'identità storico ambientale del centro, secondo quanto previsto dalle norme per la componente "Centri Storici".

In tali aree si dovranno altresì prevedere opere di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi (aree produttive, insediamenti edilizi, impianti ...) individuati alla scala comunale da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico-ambientale.

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 42/04

a. Aree archeologiche di: Cala Farina Vulpiglia, Cozzo Cugni, Cugni-Morghella, Catacombe Cristiane, Fondavia, Longarini, Scibini, Maucini, Valli Catena

Livello di tutela 1

- miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
- tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle norme per la componente "Archeologia".

b. Canale di alimentazione Pantano Cuba, C/da Cugni

Livello di tutela 1

- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- eseguire movimenti di terra che alterino la morfologia dei luoghi;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

Per i nuovi impianti arborei e/o la loro riconversione si dovrà mantenere la distanza minima adeguata dalle sponde dei corsi d'acqua, al fine di consentirne, sia la corretta percezione visiva, che la loro rinaturazione

c. Paesaggio costiero urbanizzato di Marzamemi

Livello di tutela 1

- conservazione del tessuto urbano (porzione occidentale), riqualificazione della fascia costiera e valorizzazione delle visuali;
- recupero paesaggistico ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali.

In queste aree non è consentito:

- realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi (depuratori);
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo che per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione.

d. Paesaggio dei pantani e del sistema costiero: Saline, litorale e aree inedificate di Marzamemi, Spiagge Vulpiglia e Calafarina, pantano Morghella, Isola di Capo Passero, Spiaggia Pizzuta, pantano Parrino, Chiusa dell'Alga e spiaggia Pipitona; Riserva Naturale Orientata "Pantani della Sicilia sud orientale", aree di rilevante interesse paesaggistico e naturale dell'Isola delle Correnti, dei pantani di Punta Pileri, Chiusa dell'alga e Parrino", Pantano Cuba, Baronello, P. Ponterio, Costa Ambra

Livello di tutela 3

- favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica e del mantenimento di habitat , e delle relative funzioni ecologiche;
- realizzare opere di manutenzione, restauro, ricostruzione e ripristino idraulico dei flussi idrici di alimentazione del sistema delle saline, nonché delle altre opere che lo costituiscono, con tecniche tradizionali o di ingegneria naturalistica;

In queste aree non è consentito:

- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare lidi balneari, pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;

e. *Isola delle Correnti*

Livello di tutela 3

- conservazione attraverso tecniche di restauro conservativo senza modifiche di volumi, altezze, sagome e finiture esterne;
- accessibilità al faro come punto panoramico.

In queste aree non è consentito:

- realizzare cave, trivellazioni e l'asporto di rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;

- realizzare lidi balneari, pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

f. *Centro storico di Marzamemi*

Livello di tutela 3

- il tessuto urbano dovrà mantenere le caratteristiche attuali di antico borgo marinaro; nonché le funzioni di porto dei pescatori all'interno dell'area sottoposta a vincolo monumentale della "Balata di Marzamemi".

In queste aree non è consentito:

- collocare segnaletica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione;
- realizzare lidi balneari, pontili, banchine e collocare dispositivi galleggianti per l'ormeggio delle imbarcazioni;
- alterare o distruggere le saline superstiti;
- qualsiasi altra azione che comporti l'alterazione del paesaggio e dell'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con introduzione di specie estranee alla flora autoctona;
- realizzare opere a mare e manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine.

g. *Area antropizzata all'interno della Riserva Naturale Orientata "Pantani della Sicilia sud orientale" (insediamenti residenziali per lo più stagionali)*

Area di recupero

- contenimento e riduzione dell'effetto di disturbo percettivo e ambientale e recupero del paesaggio:
- tali aree sono soggette alla disciplina del recupero previsto dall'art. 20 delle Norme.

In queste aree non è consentito:

- realizzare nuove costruzioni.

TITOLO IV VINCOLI E ZONE DI TUTELA

Art. 40

Fascia di rispetto costiera

Entro la fascia di rispetto della costa, individuata dalle tavole di Piano, sono ammessi, salvo ulteriori limitazioni indicate alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme:

- interventi rivolti al mantenimento dell'assetto idrogeomorfologico delle costa a pianura di dune e dei versanti e a garantire il permanere delle esistenti condizioni di relativo equilibrio, con esclusione di scogliere artificiali e barriere frangiflutti;
- interventi di riqualificazione e di recupero ambientale degli ambienti costieri, dunali e retrodunali;
- interventi e piani di recupero urbanistico-ambientale e paesaggistico dei nuclei, degli abitati, delle infrastrutture e degli edifici esistenti, nonché l'eliminazione dei detrattori paesaggistico-ambientali;
- la realizzazione di opere per la fruizione del mare quali accessi pedonali e parcheggi che possono essere realizzati individuando delle discese preferenziali e sistemando il terreno in modo idoneo senza movimenti di terra e senza alterare la morfologia del luogo e i caratteri della costa e utilizzando strutture smontabili e materiali naturali;
- interventi tesi a migliorare la fruizione dei beni culturali e ambientali, nonché le attività di ricerca scientifica e archeologica;
- interventi tesi a promuovere e a favorire la ricostituzione di elementi di naturalità nelle aree dove gli elementi naturali hanno dimensioni tali che ne rendano opportuna la valorizzazione;
- interventi tesi a promuovere il recupero delle strutture esistenti e dei complessi turistico-alberghieri esistenti e degli spazi liberi di pertinenza, con destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e il recupero degli edifici esistenti e il loro completamento.
- nuove costruzioni, da adibire preferibilmente a servizi o attrezzature, quando si trovano all'interno di aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani oggetto di recupero delle presenti norme di attuazione, che rispettino il carattere dei luoghi in modo da non alterare il contesto generale del paesaggio e i caratteri specifici del sito, con basso gradiente di invasività antropica, e in attuazione degli strumenti urbanistici particolareggiati vigenti o da elaborare e da sottoporre al parere della Soprintendenza.

Non sono ammessi:

- nuove edificazioni ed interventi di trasformazione urbanistica, tranne indicazioni diverse previste nei Paesaggi Locali e salvo quando la stessa fascia interessa le aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione;
- le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine;
- le opere che alterano il percorso delle correnti costiere, creando danni alla flora marina, e che alterano l'ecosistema dell' interfaccia costa mare;
- la creazione di strade litoranee e la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, salvo quando rientrano all'interno di aree di recupero di cui all'art. 20 delle presenti norme di attuazione, con esclusione dei percorsi pedonali e ciclabili.
- asportare, raccogliere o manomettere rocce salvo che per la ricerca scientifica;

Art. 41

Aree Naturali e protette

Il Piano riconosce carattere primario alle *Aree Naturali e protette* ricadenti nella provincia di Siracusa, individuate dalla L.R. n.98/1981 e dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve approvato con D.A. n. 970/1991.

I Piani di Gestione e di Utilizzazione delle *Aree Naturali e protette* , che ricadano in aree interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, dovranno essere orientati alla conservazione dei caratteri del paesaggio ed elaborati con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

Interventi che modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi, per effetto dell'art. 146, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 155 T.U. 490/99.

Art. 42

Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica

La Regione assicura per ZSC (SIC) e ZPS opportune misure di conservazione e tutela per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE (DPR n.397/1997) attraverso specifici Piani di Gestione redatti secondo le Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000 (D.M. del 3.9.2002).

I Piani e gli interventi di cui all'art. 5 del DPR n. 357/1997 e successive modificazioni devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale, dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale e predisporre uno studio per individuarne e valutarne gli effetti da sottoporre a valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza di Piani o interventi che ricadano in aree ZSC (SIC) o ZPS interamente o parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico dovranno essere effettuate con il concerto con l'Assessorato Regionale dei BB.CC. e I.S.

I progetti degli interventi, se ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del Codice, quando compatibili con le norme di cui ai singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartite nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

Le misure di conservazione funzionale e strutturale dei siti della rete di Natura 2000, ai sensi del DPR 357/97 e del Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, individuate nei relativi Piani di Gestione definiscono opportune misure di conservazione della risorsa. Per la diversità biologica e culturale, è fondamentale valutare il paesaggio non solo in termini percettivi, ma come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Art. 43

Aree assoggettate all'Università Agrarie e Zone gravate da usi civici

Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico, i Comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università Agrarie e le zone gravate da usi civici affinché siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice Urbani da parte della competente Soprintendenza.

TITOLO V

INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 44 *Definizione*

I progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) a norma della legislazione vigente, nazionale e regionale, quando non preclusi dalla presente normativa, debbono essere accompagnati, ai fini del presente Piano, da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12.04.1996 e s.m.i.

Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- a. le attività estrattive e le opere connesse;
- b. le opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti;
- c. aeroporti, eliporti, autoporti, piste per corse automobilistiche e motoristiche, (piste per go-kart, piste per motocross, centri merci,) centri intermodali, impianti di risalita, campi da golf.
- d. le opere tecnologiche:
 - impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici;
 - acquedotti, dissalatori, depuratori, impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;
 - antenne, ripetitori e impianti per telecomunicazioni;
 - impianti per lo smaltimento e il trattamento di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, inclusi discariche, termovalorizzatori, gassificatori, ecc..
- e. sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.
- f. gli insediamenti produttivi (impianti industriali, artigianali e commerciali)

Non sono da considerare interventi di rilevante trasformazione del territorio le opere o i lavori che, pur rientrando nelle categorie su indicate, risultano di modesta entità e tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesaggistico-ambientale o della singola risorsa. In particolare si considerano di modesta entità gli impianti fotovoltaici ed eolici con

potenza inferiore a 20 Kw. (impianti non industriali di energia rinnovabile definiti all'art. 51 del D.Lgs. 26/10/95 n. 504).

Le opere pubbliche che si configurino come interventi di manutenzione, adeguamento, ammodernamento di opere esistenti, nonché quelle che rivestano precipuo e documentato interesse per la pubblica incolumità ed il presidio idrogeologico, fatto salvo quanto precede, saranno soggette a valutazione di compatibilità paesaggistico ambientale e saranno soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 152 del Codice indipendentemente dalla loro inclusione all'interno delle aree di cui all'art.20.

Gli interventi di cui al presente articolo ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

a) Attività estrattive

Data la rilevanza e l'incidenza sul paesaggio dell'attività estrattiva e degli interventi indotti (vie di accesso, trasporti e movimento di terra) e di quelli necessari per il ripristino delle condizioni originarie, l'attività estrattiva, nelle aree di cui all'art. 134 del Codice, è ammessa esclusivamente per le cave esistenti.

L'apertura di nuove cave è subordinata all'approvazione del Piano regionale dei Materiali di Cava come disposto dall'art. 7 della L.r. N.24 del 1991. Per i materiali lapidei di pregio, in attesa dell'approvazione di tale piano, vale quanto previsto nell'art.1 della L.r. n.19/1995. I comuni interessati procederanno inoltre alla redazione di progetti esecutivi di recupero ambientale a completamento del programma di utilizzazione del giacimento come previsto dall'art.3 comma 4 della L.r. n.19/1995.

La prosecuzione dell'attività estrattiva delle cave esistenti è consentita nei limiti dell'autorizzazione e degli eventuali futuri rinnovi, rilasciati dagli organi competenti, come previsto dalla L.r. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni e con l'obbligo di procedere al recupero ambientale e paesistico, ai sensi della medesima legge regionale, da attuare in base ad un progetto di sistemazione.

Tale progetto è soggetto ad autorizzazione della competente Soprintendenza.

Per le cave dismesse è necessario uno studio particolareggiato che ne definisca la consistenza, lo stato di degrado e rischio e gli interventi di recupero ambientale.

La progettazione dovrà verificare, mediante valutazione di impatto ambientale, la compatibilità del progetto con il contesto territoriale in modo da determinare minor danno possibile al paesaggio e all'ambiente anche nella fase del recupero dopo l'esaurimento dei cicli produttivi.

Sono ipotizzabili, oltre ai tradizionali interventi di recupero ambientale, anche progetti di architettura del paesaggio per i fini del restauro paesaggistico, anche con l'intento di creare nuove immagini del paesaggio e forme del rilievo, rimodellando opportunamente le aree degradate dalle attività estrattive, usando materiali che appartengono allo stesso paesaggio. Nell'ambito di tali progetti, sono escluse nuove attività estrattive.

Sono inoltre vietate le attività, anche in prosecuzione di quelle esistenti:

- nelle parti di territorio costituite da forme attive, frane antiche e recenti, frane in condizioni di quiescenza ma potenzialmente riattivabili;
- negli ambiti di specifico interesse naturalistico, negli ambiti agricoli di particolare pregio;
- nei casi in cui esse possono interferire con la presenza di emergenze biologiche e geomorfologiche, con qualificati sistemi percettivi e di fruizione del paesaggio e dell'ambiente.

b) Opere di mobilità: opere marittime, porti e approdi, nuovi tracciati stradali e ferroviari o rilevanti modifiche di quelli esistenti

L'adeguamento o la trasformazione di opere marittime esistenti e la progettazione di nuove devono essere basate su analisi paesaggistico-ambientali e su studi degli agenti e dei fattori che condizionano la dinamica costiera. In particolare è vietato lo snaturamento degli approdi esistenti; è opportuno elaborare, a cura delle Amministrazioni competenti, dei piani di recupero, adeguamento e riqualificazione paesaggistico-ambientale degli approdi esistenti. Nella realizzazione di nuovi approdi, anche ad uso turistico, è prescritta la realizzazione di studi adeguati riguardanti i fondali, con particolare riferimento alle indagini archeologiche subacquee, da effettuare sotto la sorveglianza della Soprintendenza del Mare.

I nuovi tracciati stradali e ferroviari, e l'ammodernamento di quelli esistenti, dovranno tenere in conto primariamente la necessità di inserirsi nel paesaggio attraversato, non solo in termini di compatibilità, ma in termini di valorizzazione dei quadri paesaggistici. A tale scopo la loro realizzazione, quando non preclusa o soggetta alle prescrizioni di cui al Titolo III del Piano, è di norma volta a minimizzare l'impatto visivo e quello sulle forme e la stabilità dei versanti e sul deflusso delle acque. Essa deve pertanto rispondere ai seguenti requisiti volti alla preservazione e alla tutela attiva del paesaggio e dell'ambiente:

- rimodellamento dei profili naturali del terreno, ai fini di un migliore adattamento dei tracciati alle giaciture dei siti e trattamento superficiale delle aree contigue con manti erbacei e cespugliacei utilizzando essenze locali;
- contenimento della dimensione di rilevati e scarpate, conseguibile mediante ridotte sezioni trasversali di scavi, riporti ed opere in elevazione e ricorrendo ad appropriate tecniche di rimodellamento del terreno;
- adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche tali da non frammentare la percezione unitaria del paesaggio e conseguibili mediante il rispetto delle unità ambientali anche nei casi di strutture ed impianti che, in ogni caso, devono presentare contenuta incidenza visuale e ridotto impatto sull'ambiente.

c) Impianti tecnologici

Nella progettazione degli impianti tecnologici, di cui alle opere elencate in premessa, si deve porre particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all'ambiente e al paesaggio.

Nella localizzazione e progettazione dei suddetti impianti ed in particolare in quella di antenne, ripetitori, impianti per sistemi di generazione elettrica-eolica-solare e simili, si dovrà valutare l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente e si dovrà comunque tener conto delle strade e dei percorsi già esistenti, nonché evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente.

In generale vanno esclusi da tali opere i siti di elevata vulnerabilità percettiva.

Nella fattispecie la realizzazione di impianti eolici, data la particolare conformazione e lo specifico pregio del territorio, dove l'intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si rileva incompatibile sull'intero territorio provinciale; in ogni caso la realizzazione di tali impianti così come la realizzazione di impianti fotovoltaici non è consentita in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Per quanto riguarda i sistemi di generazione elettrica vanno escluse le aree ricadenti nei livelli 2) e 3) di cui al precedente art.20 della presente normativa;

La vulnerabilità percettiva nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica in cui la realizzazione degli impianti non è specificatamente preclusa, dovrà essere oggetto di studi dei bacini di intervisibilità da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Tutti i lavori di costruzione o sistemazione inerenti a particolari impianti che incidono sul terreno con scavi, tagli, movimenti di terra, riporti, spacco di rocce, formazioni di detriti e

materiali di risulta e simili devono ristabilire l'equilibrio idrogeologico e ripristinare il manto vegetale e la continuità della configurazione paesaggistica.

Nella localizzazione delle aree per lo smaltimento, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, la cui realizzazione è in ogni caso preclusa nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.134 del Codice, si dovrà valutare l'idoneità del sito rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto territoriale e le trasformazioni sull'ambiente portate dalla viabilità di accesso.

d) Sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, idraulico-agrarie.

Non sono consentiti lungo i corsi e gli specchi d'acqua interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici e specifici studi di compatibilità paesaggistico-ambientale.

Nell'ambito di tali opere non sono compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica quelle comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali.

Inoltre non sono consentiti interventi caratterizzati da opere trasversali o longitudinali realizzati con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti. Sono in questi casi da privilegiare le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati.

Art. 45

Varianti urbanistiche per insediamenti produttivi e attività edilizia

Le varianti urbanistiche per la realizzazione di strutture o impianti produttivi, incluse le strutture ricettive e residenziali, in aree soggette alla normativa di tutela di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, in quanto aree di interesse pubblico paesaggistico, e in aree individuate dal piano ai sensi dell'art.134 lett. c) del medesimo decreto, sono soggette ad

autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/04. Queste devono ricercare il migliore inserimento dei manufatti del paesaggio, la relazione con gli elementi emergenti, anche a distanza ed alle relazioni percettive ed ambientali, riferendosi quando reso possibile dal tipo e dalle finalità dell'insediamento, alle tipologie costruttive tradizionali e consolidate nei vari Paesaggi locali, nonché alle architetture di qualità dedotte da forme e linguaggi contemporanei. Qualora non espressamente preclusa dall'art.20 della presente normativa livelli 2 e 3, la localizzazione degli insediamenti è sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali.

Art. 46

Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico

Il Piano Paesaggistico prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o di villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, si adattino alla conformazione del terreno, si inseriscano nel tessuto agricolo esistente, mantenendo la forma dell'appoderamento e non incidendo nel paesaggio con volumi emergenti e con corpi di fabbrica continui di grandi dimensioni. Ferma restando la necessità di ricercare la qualità nell'inserimento di nuove opere di architettura nel paesaggio tutelato, saranno usati come riferimento generale: *(segue descrizione delle tipologie costruttive)*

I nuovi edifici, la viabilità di accesso e gli eventuali piazzali di sosta per autoveicoli devono rispettare la trama dei campi e adeguarsi al profilo naturale del terreno.

La pavimentazione degli spazi esterni va realizzata con materiali locali o materiali presenti in loco (terre battute ecc.).

Le strade private di accesso devono avere larghezza contenuta ed essere alberate privilegiando le specie locali.

Le cisterne vanno realizzate sotto le coperture o in un volume separato dalla costruzione e comunque sottomesse al piano di campagna.

La superficie destinata a pergolato non deve superare il 30% della superficie coperta dell'edificio; i sostegni di travature per cannizzati o pergolati o tettoie vanno costruiti in legno, in muratura intonacata o in pietra.

I terreni di pertinenza dell'edificio vanno, per quanto possibile, coltivati mantenendo e reimpiantando le colture tipiche del luogo. I giardini ornamentali delle costruzioni rurali debbono preferire essenze locali tradizionali o mediterranee e debbono avere dimensioni

tali da non alterare il carattere agricolo del paesaggio mantenendo un adeguato rapporto quantitativo e qualitativo con la superficie produttiva.

Sui versanti più acclivi, che richiedono cospicue opere di sostegno e sbancamento non sono consentite nuove costruzioni.

Qualora all'interno del fondo sia presente una costruzione rurale tradizionale o di interesse testimoniale, sarà privilegiato il suo recupero e il suo riadattamento alle esigenze abitative piuttosto che la costruzione di nuovi corpi. La norma ha carattere prescrittivo per i fabbricati compresi nell'elenco dei Beni architettonici isolati di cui alle schede relative.

I pannelli solari termici e fotovoltaici di tipo non industriale, quando installati su coperture inclinate, devono essere posizionati in parallelo rispetto alla falda, devono essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti; nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro componenti, possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, ad una altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici. Ad ogni buon fine l'intervento di installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri del territorio circostante.

Sono comunque escluse le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico:

- su beni vincolati quali beni architettonici
- su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Art. 47

Norme transitorie e finali

Le autorizzazioni già rilasciate da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali per progetti di opere non ancora intraprese alla data di adozione del presente Piano, restano valide per il termine di cinque anni dalla data di rilascio, come previsto dal Regolamento 1347/40 limitatamente alle aree in cui il Piano non preclude la loro realizzazione.